

## MOTIVAZIONE

### **Introduzione: una casa scossa alle fondamenta e una via da seguire**

Pochi mesi fa il caso riguardante le emissioni delle automobili ha dato una scossa alle vite di tutti i cittadini europei, pregiudicando, tra l'altro, la loro *fiducia* in particolare. Considerando tale duro colpo da una prospettiva più ampia, è ora necessario contribuire a restaurare tale fiducia. Le proposte concrete della presente iniziativa legislativa possono costituire un primo passo in tal senso.

Fin dalla sua istituzione, l'etichetta ha permesso ai cittadini di comprendere meglio l'impatto dei prodotti sull'ambiente e il loro ciclo di vita. La valutazione della direttiva 2010/30/UE ha messo in luce una serie di carenze che, se affrontate, possono portare a un importante risparmio energetico aggiuntivo. La revisione attuale punta inoltre ad agevolare l'integrazione degli imminenti sviluppi nelle TIC, come l'Internet delle cose e altri.

Il relatore condivide gli obiettivi della Commissione, compresa la scelta del regolamento quale migliore strumento giuridico per evitare differenze di recepimento negli Stati membri. Il suo obiettivo è quello di trovare un equilibrio in molteplici ambiti: tra la garanzia della continuità e lo stimolo all'evoluzione; tra cittadini, imprese e altri soggetti interessati; tra un solido pragmatismo e un'ambizione ispirata; tra l'enfasi tecnologica e la consapevolezza sociale. Ciò rappresenta, di fatto, una via da seguire che non procede *contro* qualcosa o qualcuno, bensì *verso* un futuro comune migliore.

### **1. Mettere ordine in casa<sup>1</sup>: le etichette, i documenti che vi ruotano intorno e la sfida del riscalaggio**

Le modifiche apportate rispettano fedelmente l'esperienza operativa maturata con la direttiva 2010/30/UE, attualmente molto preziosa. È necessario che lo sforzo fondamentale sia rivolto a consolidare tale esperienza, facendo al contempo ordine nell'indesiderata variabilità in maniera mirata ed economicamente consapevole. L'**articolo 7** è stato ampliato in quattro diversi articoli. La futura introduzione di nuove etichette deve essere formalizzata attraverso una precisa combinazione concettuale di due prospettive complementari, una orientata al risultato (**articoli 7, 7 bis e 7 ter**) e l'altra al processo (**articolo 7 quater**). Le *etichette* sono il concetto focale dell'intero regolamento e devono restare tali. Parallelamente, la struttura dell'**articolo 12** originario, riguardante gli *atti delegati*, è stata attentamente riorganizzata. Alcuni elementi ripetuti in numerosi atti delegati specifici per prodotto possono essere trattati in maniera più efficace da alcuni *atti delegati procedurali*; tale approccio agevolerà gli aggiornamenti, risparmierà risorse legislative e manterrà sotto controllo la variabilità.

Il *riscalaggio* (**articolo 7 quater**) è la questione in gioco più delicata e richiede di conseguenza un equilibrio onnicomprensivo ben ponderato. Affinché il processo sia oggettivo, sono necessari alcuni *elementi scatenanti* del riscalaggio; un regime di "*consultazione e decisione*", a loro complemento, sembra essere il metodo migliore. La

---

<sup>1</sup> "**Economia**" viene originariamente dalla parola greca *oikonomia*, composto di *oikos* "casa" e *nemein* "gestire", che significa quindi "gestione della casa"; l'accezione attuale del termine risale invece al XVII secolo.

presente relazione propone di combinare la distribuzione dei modelli di prodotto disponibili sul mercato nelle classi energetiche e l'evoluzione tecnologica del gruppo di prodotti. Alla Commissione sono assegnati urgenti compiti preparatori dettati dal buon senso: uno studio complessivo sul mercato e la tecnologia, un piano di lavoro progressivo su un arco di tre anni per le attività di riscaldamento, nonché l'attivazione della banca dati dei prodotti. Il tutto deve essere sostenuto da un'attenta consultazione rafforzata con più portatori di interessi, volta a garantire il consenso di tutte le parti interessate.

Poiché, in seguito al riscaldamento, la distribuzione dei modelli di prodotto nelle classi energetiche da A a G avrà implicazioni significative per il mercato, si mantiene un approccio flessibile per "guidarla", proponendo *tre opzioni per ridurre "l'intensità del riscaldamento"*: la scala da C a G (in cui le due classi più elevate restano vuote), la scala da B a G (con una classe vuota) e la scala da A a G (senza classi vuote). Anche questi modelli di classificazione saranno correlati agli elementi scatenanti menzionati. Il relatore ripone fiducia nella responsabilità professionale dei fornitori e dei distributori in merito al modo in cui adempiranno i loro obblighi, chiaramente sanciti all'**articolo 3**.

L'obiettivo è quello di convergere sulla scala da A a G entro un periodo di tempo ragionevole (5 anni). Si pone inoltre l'accento sui flussi di informazioni e sugli strumenti di pianificazione. Insieme, essi dovrebbero dare forma a una *transizione orientata alla conoscenza* che includerà soluzioni su misura per i gruppi di prodotti recentemente etichettati e per i prodotti dalle dimensioni ridotte.

## **2. Aprire la casa: la banca dati dei prodotti, vero motore del cambiamento**

In tale *sistema di informazione e comunicazione* orientato al cittadino, la *banca dati dei prodotti* proposta dalla Commissione ha un ruolo centrale. L'UE non può rimanere l'unico mercato principale senza un sistema centrale di registrazione obbligatoria dei prodotti e una banca dati pubblica, misure adottate da diversi anni negli Stati Uniti, in Cina, in Australia e in altri paesi. Una banca dati ben ponderata rappresenta il vero motore del cambiamento necessario per rendere i cittadini protagonisti della transizione energetica nell'Unione. Tale strumento agevolerà l'accesso alle informazioni, rafforzerà la nostra capacità di seguire l'evoluzione del mercato in tempo reale (e di migliorare di conseguenza la legislazione) e potenzierà l'efficienza dei nostri "meccanismi di sicurezza". Trattandosi di una piattaforma su cui sarà caricato il 100% delle informazioni rilevanti per i clienti, costantemente aggiornate e liberamente accessibili, la loro *fiducia* ne sarà notevolmente rafforzata.

Di conseguenza, l'**articolo 8** e l'**allegato I** sono stati attentamente rivisti ai fini di:

- garantire che i dati rilevanti per i clienti sui prodotti connessi all'energia vengano caricati e organizzati in un formato facilmente accessibile e utilizzabile;
- consentire ai fornitori di competere in maniera creativa sul "mercato dell'informazione", fornendo volontariamente ai clienti informazioni arricchite e innovative;
- stimolare gli imprenditori a sviluppare applicazioni innovative che forniscano vantaggi fondamentali per i cittadini, le imprese, la società;
- contemplare sviluppi futuri della pertinente legislazione dell'UE;

- offrire migliori modalità di gestire la formazione dei lavoratori, le campagne educative, i materiali tecnici promozionali, eccetera.

È necessario garantire che i dati sensibili siano accessibili "solo alle autorità", ossia eseguendo la valutazione di conformità, la vigilanza e le procedure di salvaguardia in un modo di cui l'industria può fidarsi pienamente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili, proprio come avviene con l'online banking.

### **3. Mantenere la casa al sicuro: vigilanza, procedure di salvaguardia, valutazione della conformità**

La vigilanza del mercato, le procedure di salvaguardia e la valutazione di conformità costituiscono elementi esecutivi fondamentali per mantenere la casa *al sicuro*, in modo da contribuire all'obiettivo principale di restaurare la *fiducia*.

L'**articolo 5**, concernente la *vigilanza del mercato*, e l'**articolo 6**, riguardante la *procedura di salvaguardia dell'Unione*, sono stati profondamente riorganizzati, pur mantenendo una stretta corrispondenza con i contenuti della proposta della Commissione. Il relatore ha inteso incrementare la certezza complessiva della procedura di esecuzione, in modo da recuperare la fiducia di tutte le parti, dal momento che il sistema attuale di vigilanza del mercato è spesso oggetto di critiche. Tra i miglioramenti apportati, l'articolo 6, paragrafo 12, stabilisce una speciale *procedura di tutela dei clienti*. Sia la vigilanza del mercato sia la procedura di salvaguardia saranno ampiamente agevolate dalla banca dati dei prodotti. Nella proposta così modificata è inoltre rafforzato il ruolo di *coordinamento* e di *agevolazione* della Commissione.

Gli obblighi degli *Stati membri* (**articolo 4**) e quelli dei *fornitori* e dei *distributori* (**articolo 3**) sono meglio definiti e integrati per garantire una maggiore funzionalità. È stato modificato anche l'**articolo 9**, concernente le *norme armonizzate* in materia di valutazione di conformità e altro (di fondamentale importanza nell'etichettatura dei nuovi prodotti). Nell'intero regolamento è stata intensificata la rete di riferimenti incrociati tra gli articoli, sottolineando la connessione sistemica tra i suoi diversi elementi.

### **4. Dalla cantina alla soffitta: altri strumenti per far funzionare il regolamento**

Per quanto riguarda gli altri articoli, le proposte del relatore prevedono:

- che l'**articolo 2** sulle *definizioni* sia arricchito di sei definizioni aggiuntive, giustificate dalla loro ricorrenza nel testo;
- che il nuovo **articolo 6 bis** sull'*aggiornamento del software* contempa tale possibilità, attualmente sempre più frequente dato il contenuto sempre più elettronico dei prodotti connessi all'energia;
- che l'**articolo 1** sull'*oggetto e ambito di applicazione* proponga una soluzione alla questione dei prodotti di seconda mano;
- che l'**articolo 10** sul *forum consultivo* sia rafforzato e alla Commissione sia attribuito il compito di ascoltarlo in fase di decisione;
- che il *piano di lavoro*, stabilito all'**articolo 11**, comprenda tutti i progetti di intervento sul sistema degli atti delegati e renda conto al pubblico dei loro sviluppi;

- che la modifica all'**articolo 16** proponga di adattare coerentemente con il resto del testo modificato l'**entrata in vigore** degli obblighi dei fornitori e dei distributori in merito alla banca dati di cui all'**articolo 3, paragrafo 1, lettera d)**.

## 5. Impronta legislativa

Per l'elaborazione della presente relazione sono state fondamentali le consultazioni con le parti interessate e i cittadini. Conformemente all'impegno assunto dal relatore con la firma del "Transparency International Anti-Corruption Pledge" (impegno internazionale di trasparenza contro la corruzione)<sup>2</sup>, tutte le riunioni sono elencate in una specifica "impronta legislativa" sul sito del relatore<sup>3</sup>.

Tra il 20 ottobre 2015 e il 20 gennaio 2016<sup>4</sup> il relatore ha tenuto **17 riunioni** con diverse parti interessate. Sei riunioni si sono tenute con rappresentanti di altre istituzioni dell'UE e con le rappresentanze permanenti degli Stati membri; quattro con il settore manifatturiero; tre con rappresentanti della società civile (due associazioni dei consumatori, una ONG ambientalista); due con organizzazioni dei rivenditori al dettaglio; una con il settore pubblicitario; e una con rappresentanti di imprese dell'energia. Inoltre, alcuni **cittadini attivi** hanno contribuito con 67 osservazioni attraverso la piattaforma online di partecipazione "*Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)*"<sup>5</sup>.

Tutti gli aspetti principali della proposta sono stati analizzati con le parti interessate nell'ambito di discussioni generali sull'efficienza energetica e la strategia dell'Unione europea. Il riscaldamento e la vigilanza del mercato sono stati gli argomenti di discussione più frequenti. Altri argomenti ampiamente dibattuti sono stati la banca dati dei prodotti, le norme e le procedure di sperimentazione, nonché la campagna d'informazione dei clienti.

---

<sup>2</sup><http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/>

<sup>3</sup> <http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/> - L'impronta legislativa verrà aggiornata durante l'intero corso del processo legislativo.

<sup>4</sup> Data in cui il progetto di relazione è stato consegnato ai servizi del Parlamento europeo.

<sup>5</sup> <https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php>

**Parlamento europeo**

2014-2019



---

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

---

**2015/0149(COD)**

25.1.2016

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE  
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Dario Tamburrano

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

# INDICE

## Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	133



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE  
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0341),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0189/2015),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...<sup>6</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del ...<sup>7</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

---

<sup>6</sup> GU C ...

<sup>7</sup> GU C ...

*Testo della Commissione*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai **consumatori** di procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e promuove **quindi** l'innovazione.

*Emendamento*

(2) L'etichettatura dell'efficienza energetica consente ai **cittadini dell'Unione di diventare più maturi e responsabili dal punto di vista culturale, poiché sensibilizza sulle conseguenze dell'efficienza energetica sulla società nel suo complesso e offre una comprensione più approfondita del valore del ciclo di vita di un prodotto nella vita quotidiana e nell'ambito dei modelli di consumo delle persone. Di conseguenza, i cittadini dell'Unione possono** procedere a scelte informate in merito al consumo energetico dei prodotti e **aiutare altri consumatori a fare altrettanto. L'etichettatura dell'efficienza energetica** promuove **pertanto il coinvolgimento sociale, la responsabilità individuale e aziendale e l'innovazione, consolidando in tal modo l'attività economica, la ricerca e la cittadinanza. I requisiti in materia di etichettatura e informazione mirano a consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e sostenibili e a ridurre il consumo totale di energia e di altre risorse.**

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento  
Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non

*Emendamento*

(4) È opportuno sostituire la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantiene il medesimo ambito di applicazione, ma modifica e rafforza alcune disposizioni per chiarire e aggiornarne il contenuto. Il regolamento è lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che non

lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato **a livello di Unione anziché di Stato membro** riduce i costi **di produzione** e **garantisce parità di condizioni**. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

lasciano spazio a differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato **garantisce parità di condizioni per i produttori** e riduce i costi **del processo produttivo, dalla ricerca e sviluppo alla manutenzione, allo smaltimento e al riciclo**. **Tale riduzione dei costi reca vantaggi sia ai produttori che ai loro clienti**. L'armonizzazione in tutta l'Unione assicura **anche** la libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Il presente regolamento mira a trovare un equilibrio tra il principio di continuità del diritto dell'Unione e la necessità di modernizzare, affinare e ampliare la portata dei requisiti giuridici, al fine di offrire maggiore valore aggiunto alla società nel suo complesso, in particolare ai cittadini dell'Unione e all'industria. Dall'adozione della direttiva 2010/30/CE hanno avuto luogo tre avvenimenti importanti: innanzitutto, è stata acquisita una notevole esperienza in materia di attuazione, sia sul piano operativo che legislativo (mediante quindici atti delegati orientati al prodotto e un atto delegato procedurale concernente l'etichettatura su Internet); in secondo luogo, è aumentato in modo considerevole il tasso di penetrazione delle attività online nel mercato delle vendite dei beni di consumo dell'Unione, compresi i prodotti connessi all'energia; in terzo luogo, quando compiono una***

*decisione d'acquisto i consumatori sono maggiormente consapevoli dei motivi per i quali l'efficienza energetica è importante.*

Or. en

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) Come conseguenza di tale esperienza in materia di attuazione, la gamma di prodotti connessi all'energia, di etichette energetiche specifiche e di scale di classi energetiche è considerevolmente aumentata. Per quindici gruppi di prodotti esistono al momento oltre 70 etichette diverse, corrispondenti a otto scale di classi energetiche differenti. Una parte significativa di tale diversità è pienamente accettabile, poiché mira a considerare la pluralità di condizioni commerciali e tecnologiche che caratterizzano il settore. Come emerge chiaramente dalla valutazione della Commissione <sup>1 bis</sup>, tuttavia, tale diversità può anche aumentare la confusione dei consumatori, rendendo meno chiaro il messaggio che l'etichetta intende trasmettere al pubblico, e può aumentare i costi di gestione dei processi di etichettatura, riducendo in tal modo la loro efficienza e minando, in ultima analisi, il potenziale di risparmio energetico.*

---

<sup>1 bis</sup> COM(2015)0143

Or. en

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 quater) Da un punto di vista operativo, la direttiva 2010/30/UE si è evoluta all'interno di un sistema di direttive e regolamenti collegati tra di loro. Essa è strettamente collegata soprattutto alla direttiva 2009/125/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, in quanto entrambe trattano questioni che si trovano ai poli opposti del mercato dei prodotti connessi all'energia in modo coordinato e complementare. Tuttavia, la direttiva 2010/30/UE presenta significativi legami concettuali e operativi anche con il regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 ter</sup> e con il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 quater</sup>, che dovrebbero essere chiariti. Si dovrebbe altresì tenere conto dell'interazione tra la direttiva 2010/30/UE e la direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 quinquies</sup>, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 sexies</sup> e l'insieme di atti che disciplinano la valutazione della conformità e della marcatura CE, benché non siano espressamente menzionati nel presente regolamento.***

---

<sup>1 bis</sup> ***Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).***

*<sup>1 ter</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).*

*<sup>1 quater</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).*

*<sup>1 quinquies</sup> Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).*

*<sup>1 sexies</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).*

Or. en

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza

#### *Emendamento*

(5) La moderazione della domanda di energia è riconosciuta come azione chiave della strategia europea di sicurezza

energetica<sup>17</sup>. La strategia quadro per un'Unione dell'energia<sup>18</sup> sottolinea inoltre il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la necessità di attuare pienamente la normativa unionale vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia prevede una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliorerà il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica.

---

<sup>17</sup> COM/2014/330

<sup>18</sup> COM(2015) 80 *final*

energetica<sup>17</sup>. La strategia quadro per un'Unione dell'energia<sup>18</sup> sottolinea inoltre il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e la necessità di attuare pienamente la normativa unionale vigente nel settore. La tabella di marcia della strategia prevede una revisione del quadro di efficienza energetica dei prodotti nel 2015. Il presente regolamento migliorerà il quadro normativo ed esecutivo dell'etichettatura energetica, *definendo l'efficienza energetica quale responsabilità comune di ogni cittadino dell'Unione, le cui azioni collettive e individuali dovrebbero essere coordinate e agevolate dall'Unione stessa.*

---

<sup>17</sup> COM(2014)0330

<sup>18</sup> COM(2015)0080

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. **Permette** inoltre ai consumatori un risparmio economico.

#### *Emendamento*

(7) Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore **e il rafforzamento della consapevolezza sociale** avvantaggia l'economia dell'Unione nel suo complesso, stimola l'innovazione e contribuirà alla realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione al 2020 e 2030. **Il miglioramento dell'efficienza permetterà** inoltre ai consumatori un risparmio economico, **dal momento che si prevede una diminuzione dei costi legati al ciclo di vita dei prodotti connessi all'energia utilizzati dai consumatori stessi. A loro volta, il risparmio sulla bolletta energetica dei consumatori contribuirà a contrastare il fenomeno della povertà energetica e permetterà di**

*impiegare singole risorse in modi alternativi di risparmio e investimento, aumentando in ultima analisi la prosperità generale dei cittadini dell'Unione.*

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei **consumatori** verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. **L'etichetta standardizzata** obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. **Occorre corredarla** di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per **la clientela**. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare **nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.**

#### *Emendamento*

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei **cittadini dell'Unione** verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali, **che quindi presentano costi ridotti legati al ciclo di vita. Un'etichetta obbligatoria standard** è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. **Dovrebbe essere corredata** di una scheda informativa del prodotto, **denominata "scheda relativa al prodotto" negli atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, compresa una sezione energetica obbligatoria che illustra ai potenziali clienti, in modo semplice e comprensibile, l'impatto relativo del risparmio per alcuni modelli d'uso caratteristici.** L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica **relativa** dei prodotti, **all'interno del gruppo di prodotti corrispondente.** La classificazione con lettere da A a G **e con una gamma predefinita di colori** si è dimostrata particolarmente efficace per **orientare le**

*scelte dei clienti ed è già ben nota ai cittadini. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare in una o più delle classi inferiori, l'etichetta dovrebbe riportare chiaramente questa informazione.*

Or. en

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) La direttiva 2010/30/UE ha chiarito che il sistema di etichettatura dell'energia genera notevoli flussi di informazioni e di documentazione, che collegano le parti interessate tra di loro e con il pubblico attraverso una serie di processi importanti. Ne consegue che l'attuale razionalizzazione deve concentrarsi non solo sulla nuova omogeneizzazione delle etichette di efficienza energetica e delle procedure e dei metodi che portano alla loro adozione e al loro aggiornamento, ma anche sui suddetti flussi documentali che senza dubbio aumenteranno con la crescita complessiva del numero di gruppi di prodotti interessati. Questo fatto, assieme al notevole progresso digitale compiuto dalla società civile e dal mercato interno, costituisce un solido motivo per fornire una parte importante di tali informazioni e di tali flussi documentali online, con l'obiettivo finale di giungere alla loro piena digitalizzazione. Tale decisione strategica richiede strumenti e sistemi efficaci. È opportuno considerare che il presente regolamento si prefigge soprattutto di utilizzare le informazioni per conferire ai cittadini il potere di*

*ridurre il loro consumo di energia, per cui tali informazioni non rappresentano un sottoprodotto del regolamento, ma il suo obiettivo primario e dovrebbero quindi essere trattate di conseguenza.*

Or. en

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 ter) Una banca dati adeguatamente strutturata e compatibile con il futuro fungerebbe da ponte tra l'industria e i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni, trasformando l'uso delle informazioni. Oltre a prestare attenzione alla trasparenza e alla credibilità, la banca dati dovrebbe potersi adattare all'evoluzione tecnologica, ad esempio, un registro unico permanente di tutti gli apparecchi posseduti, una biblioteca e un archivio contenenti ogni tipo di informazione relativa all'apparecchio, file disponibili per la stampa 3D locale dei pezzi di ricambio, informazioni dettagliate sul riciclo dei componenti ecc.*

Or. en

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 quater) Al fine di unire la funzionalità all'adattabilità all'evoluzione, la banca dati dovrebbe avere una struttura modulare e scalabile, orientata alla partecipazione attiva. Pur continuando a concentrarsi prevalentemente sul*

*pubblico, essa dovrebbe tenere conto delle esigenze delle diverse parti interessate lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti presenti sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, dovrebbe offrire livelli diversi di protezione delle informazioni contenute: da un lato, una notevole quantità delle suddette informazioni dovrebbe essere pienamente accessibile e ampiamente utilizzabile dal pubblico, dall'altro, l'accesso a documenti e operazioni specifici dovrebbe essere riservato alla Commissione e alle autorità nazionali che interagiscono con un singolo fornitore e gestiscono una particolare procedura di registrazione o di esecuzione del regolamento.*

Or. en

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 9 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 quinquies) La banca dati dovrebbe consolidare l'interazione reciproca fra mercato e legislazione. Nel fungere da registro delle informazioni sulle misure di attuazione, dovrebbe mantenere un caratteristico orientamento al mercato che ne agevoli lo sviluppo e ne migliori la qualità, avvicinandola il più possibile all'ideale teorico di mercato, in cui tutti i clienti e i fornitori hanno sempre a disposizione informazioni sui prodotti identiche e "perfette". L'obiettivo principale e a lungo termine della banca dati dovrebbe essere conforme a quello del presente regolamento, ossia agevolare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico orientati alla riduzione del consumo di energia e di altre risorse. Ne consegue che il suo contributo specifico dovrebbe puntare a rafforzare e migliorare una*

*concorrenza aperta ed equa non solo per quanto concerne le caratteristiche materiali dei prodotti offerti, ma anche la loro pertinenza per gli utenti finali, la qualità, i dettagli e l'utilità delle informazioni fornite.*

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione o a complemento *delle etichette energetiche materiali*. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o *nel* materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del prodotto.

#### *Emendamento*

(10) Il progresso della tecnologia digitale permette modi alternativi di fornire e esporre le etichette in forma elettronica, ad esempio in Internet, ma anche nei sistemi elettronici di visualizzazione nei negozi. *Tale progresso consentirebbe inoltre ai cittadini di accedere in loco e in qualsiasi momento all'etichetta (digitale) di efficienza energetica di tutti gli apparecchi oggetto del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, come pure alla scheda informativa del prodotto, utilizzando l'applicazione corrispondente.* Per approfittare di tale progresso, il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di etichette elettroniche in sostituzione *delle etichette energetiche stampate* o a complemento *di esse*. Qualora non sia possibile mostrare l'etichetta energetica *per intero o di rimandare direttamente ad essa*, ad esempio in alcune forme di vendita a distanza o *di* materiale pubblicitario e tecnico-promozionale, i potenziali clienti dovrebbero essere informati almeno della classe energetica del *modello e degli elementi del* prodotto, *in modo da poter accedere con facilità direttamente on-line all'etichetta di efficienza energetica e alla scheda informativa del prodotto, ad esempio*

*attraverso il codice QR, l'identificatore uniforme di risorse (URL) e altri strumenti orientati all'utente.*

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica **costruendo** prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, **sembra opportuno prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote per stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.**

#### *Emendamento*

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica **mettendo a punto e commercializzando** prodotti sempre più efficienti **e, parallelamente, interrompendo la produzione e ritirando dal mercato i prodotti meno efficienti, in virtù dello slancio impresso dalla pertinente normativa in materia di progettazione ecocompatibile.** Questo sviluppo tecnologico **continuo** si traduce in **modelli di** prodotti che si situano soprattutto nelle classi più elevate **della scala** dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscalare le etichette. In merito alla frequenza di tale riscalaggio, **gli idonei fattori scatenanti dovrebbero essere connessi sia al mercato che alla tecnologia, con un conseguente ritardo di riscalaggio non superiore - indicativamente - a dieci anni. Tale approccio dovrebbe evitare qualsiasi riscalaggio superfluo o inefficiente che danneggerebbe sia i fabbricanti che i consumatori.**

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

***(11 bis) Per assicurare la parità di trattamento di tutte le parti interessate ed essere efficace sotto il profilo dei costi, il riscalaggio periodico dei gruppi di prodotti dovrebbe essere indotto da elementi oggettivi legati alla realtà del mercato e all'effettiva evoluzione tecnologica del gruppo. Anche in presenza delle garanzie di un processo multipartecipativo, è essenziale selezionare fattori scatenanti che consentano di intervenire al momento opportuno. Fattori scatenanti eccessivamente flessibili rischiano di intervenire molto in ritardo, quando le classi energetiche superiori sono già troppo affollate; fattori scatenanti estremamente sensibili rischiano di intervenire molto in anticipo, quando vi è ancora spazio per l'evoluzione tecnologica nell'ambito dell'attuale sistema di etichette. Dopo il riscalaggio, il conseguente sistema di ripartizione dei modelli di prodotti tra le classi energetiche invia segnali forti e chiari sia ai fabbricanti che ai consumatori. Una ripartizione post-riscalaggio eccessivamente prudentiale rischia di essere rigida e di indurre i fabbricanti a non continuare a sviluppare prodotti sempre più efficienti, dal momento che le classi superiori saranno già abbondantemente popolate; una ripartizione post-riscalaggio apertamente aggressiva rischia di "penalizzare i migliori", poiché confinerebbe i prodotti eccellenti in classi troppo basse, danneggiandone l'attrattiva commerciale e traendo in inganno i clienti. Un'attenta selezione dei fattori scatenanti (prima del riscalaggio) e dei sistemi di ripartizione in classi di efficienza energetica (post-riscalaggio) è quindi strategica per il successo del presente regolamento.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) *Nel caso* di riscalaggio *dell'etichetta*, per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori **non dovrebbero** esporre le etichette riscalate prima di tale data.

#### *Emendamento*

(12) ***Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise della procedura di riscalaggio, onde offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. Quando l'etichetta di uno specifico gruppo di prodotti è riscalata, per evitare di confondere i clienti è opportuno sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.*** Per un certo periodo i fornitori dovrebbero inviare ai distributori sia le etichette vecchie che quelle riscalate. Le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, dovrebbero essere sostituite con quelle riscalate il più rapidamente possibile dopo la data di sostituzione indicata nell'atto delegato concernente il riscalaggio dell'etichetta. I distributori **dovrebbero evitare di** esporre le etichette riscalate prima di tale data.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(12 bis) In aggiunta, al fine di adattare le etichette alle esigenze del presente regolamento e di fornire ai clienti adeguate informazioni attraverso l'etichettatura, potrebbe rendersi immediatamente necessaria una revisione delle etichette dei gruppi di prodotti per i quali lo sviluppo del sistema di etichettatura a norma della direttiva***

*2010/30/CE ha portato a concentrare la maggior parte dei modelli di prodotti nelle classi energetiche più alte.*

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere *consentite* ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia.

#### *Emendamento*

(14) Per conservare la fiducia dei clienti nell'etichetta energetica, il ricorso a etichette di imitazione non dovrebbe essere consentito per i prodotti connessi all'energia. Parimenti, non dovrebbero essere *consentiti eventuali* ulteriori etichette, marchi, simboli o iscrizioni che *non sono chiaramente differenziati dall'etichetta di efficienza energetica e che* possono indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia *o altre caratteristiche oggetto del pertinente atto delegato.*

Or. en

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(14 bis) Tuttavia, in tutti i casi in cui è escluso il rischio di confusione dei consumatori, le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a dimostrare flessibilità verso l'elaborazione di sistemi volontari di etichette parallele per i gruppi di prodotti non coperti dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, né inclusi nel piano di lavoro pubblicato per la sua proroga, o*

*per i prodotti non connessi all'energia, a condizione che le suddette etichette forniscano informazioni chiare e utili. Le etichette volontarie dovrebbero essere chiaramente riconoscibili come tali ed evitare di utilizzare i simboli dell'Unione e qualsiasi pittogramma incluso negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.*

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

#### *Emendamento*

(15) Per garantire la certezza giuridica, è necessario chiarire che ai prodotti connessi all'energia si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>. Dato il principio di libera circolazione delle merci, è indispensabile una collaborazione efficace tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, ***attraverso tempestivi scambi di informazioni, riguardo alla verifica della conformità, l'immissione dei modelli di prodotti sui mercati nazionali o il loro ritiro, nonché i casi accertati di non conformità con il presente regolamento e con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13. In aggiunta, le autorità degli Stati membri responsabili del controllo di prodotti che fanno il loro ingresso sul mercato dell'Unione dovrebbero partecipare allo scambio di informazioni sui prodotti fabbricati nei paesi terzi e immessi sul mercato dell'UE.*** Tale collaborazione sull'etichettatura energetica dovrebbe essere rafforzata grazie al sostegno della Commissione.

---

<sup>21</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

---

<sup>21</sup> **Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).**

Or. en

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) I dettagli che figurano nelle informazioni pubblicate devono mantenere l'equilibrio tra il diritto legittimo dei cittadini di essere informati, in base alla gravità e alla portata della non conformità, e il principio della protezione delle informazioni commerciali sensibili relative alle caratteristiche tecniche del modello di prodotto, secondo il principio stabilito all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008. Inoltre, le informazioni definite sensibili dovrebbe essere protette mediante le migliori tecnologie disponibili.***

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati dovrebbero essere

(17) Le sanzioni applicabili per violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati dovrebbero essere

effettive, proporzionate e dissuasive.

effettive, proporzionate e dissuasive. ***In aggiunta, dovrebbero essere immediatamente comunicate alle autorità di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri. Tenendo conto dell'importanza strategica della moderazione della domanda di energia e della necessità di tutelare le imprese e la fiducia dell'opinione pubblica, gli Stati membri sono incoraggiati a codificare le violazioni deliberate e dolose del presente regolamento (in particolare le manipolazioni delle etichette di efficienza energetica), effettuate con l'intenzione di indurre in errore i clienti, come ad esempio la frode o simili a norma delle disposizioni del rispettivo diritto penale.***

Or. en

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi ***all'uso*** dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

#### *Emendamento*

(18) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi ***all'acquisto*** dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi, ***a condizione che questi siano coerenti con i principi del presente regolamento, limitati alle classi energetiche più elevate presenti sul mercato e ragionevolmente differenziati per ciascuna classe energetica ammissibile. È opportuno preferire gli incentivi basati sul consumo energetico assoluto rispetto a quelli basati sul consumo relativo. È opportuno evitare gli incentivi legati in tutto o in parte al prezzo, in quanto tendono a favorire gli apparecchi di maggiori dimensioni con***

*un maggiore consumo energetico assoluto. Gli Stati membri sono incoraggiati a contemplare gli incentivi soprattutto per le famiglie e gli individui che dispongono di un potere di acquisto medio-basso, in modo da aiutarli a investire nell'efficienza energetica e da proteggerli, in ultima analisi, dal rischio di povertà energetica.* Gli incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei confronti di tali incentivi.

Or. en

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 bis) Sia le informazioni specifiche sulle etichette del modello di prodotto che le informazioni generali sul sistema di etichettatura dell'efficienza energetica dovrebbero mirare a istruire i potenziali clienti circa la differenza tra il consumo energetico relativo di un modello di prodotto, descritto dalla classe energetica, e il suo consumo energetico assoluto. Per conseguire l'obiettivo reale del presente regolamento, è opportuno non indurre i clienti ad acquistare un altro modello che, pur essendo classificato in una categoria di elevata efficienza relativa, possiede una capacità standard superiore rispetto alle reali esigenze del cliente, con un conseguente consumo energetico assoluto superiore rispetto al livello ottimale, in*

*contrasto con l'obiettivo generale di riduzione della domanda di energia. Gli atti delegati specifici per prodotto dovrebbero essere elaborati tenendo conto anche di questa considerazione e rendere più difficoltoso, in termini comparativi, per i modelli di prodotti con maggiore capacità raggiungere classi energetiche superiori.*

Or. en

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

#### *Emendamento*

(19) È opportuno misurare il consumo energetico e altri dati relativi ai prodotti oggetto dei requisiti specifici di prodotto di cui al presente regolamento avvalendosi di metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate generalmente riconosciute. ***Poiché gli attori pubblici e privati dovrebbero impiegare tali metodi per effettuare verifiche nell'ambito delle loro attività di vigilanza del mercato e di monitoraggio della conformità,*** è nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello unionale. In mancanza di norme pubblicate al momento dell'applicazione dei requisiti specifici di prodotto la Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea metodi provvisori di misurazione e calcolo in relazione ai suddetti requisiti specifici di prodotto. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità ai metodi di misurazione per i requisiti

specifici di prodotto adottati in base al presente regolamento.

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) La Commissione dovrebbe **fornire** un piano di lavoro **per la** revisione delle etichette di **prodotti particolari con** un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative **su di essi**.

#### *Emendamento*

(20) La Commissione dovrebbe **mettere a punto e mantenere** un piano di lavoro **generale che copra tutte le attività legate allo sviluppo del presente regolamento. Una parte considerevole dovrebbe essere dedicata alla** revisione **iniziale e al successivo riscaldamento** delle etichette di **un particolare gruppo di prodotti, compreso** un elenco indicativo degli ulteriori **gruppi di** prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare **per la prima volta** un'etichetta **di efficienza** energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del **modello di** prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico assoluto **per alcuni modelli d'uso caratteristici, il costo del ciclo di vita, la manutenzione,** la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative **sui cittadini dell'Unione**.

Or. en

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 bis) Tenendo conto dell'esperienza già acquisita, è opportuno mettere a punto un sistema globale di atti delegati, garantendo una struttura omogenea, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e facilitando la consultazione, a vantaggio dell'industria e dei cittadini. Inoltre, una simile struttura migliorata dovrebbe rendere più facile ed efficiente apportare i necessari aggiornamenti agli atti delegati, nell'ambito degli esercizi di riscalaggio stabiliti a norma del presente regolamento.***

Or. en

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 ter) La crescente raccolta di atti delegati specifici per prodotto già pubblicati a integrazione della direttiva 2010/30/CE ha consentito sia alla Commissione che ai soggetti interessati di acquisire una notevole esperienza. Sulla base di tale esperienza la Commissione dovrebbe stabilire le linee guida per l'ulteriore ampliamento di questo sistema di atti delegati, definendo una struttura omogenea ed efficiente intesa a facilitare la consultazione, l'applicazione e l'aggiornamento. Si dovrebbe evitare la ripetizione di elementi comuni in tutti gli atti delegati specifici per prodotto, dal momento che ciò utilizza preziose risorse***

*legislative, aumenta il rischio di una variabilità imprevista e rende più difficile il necessario aggiornamento degli atti tramite emendamenti; sarebbe invece più vantaggioso trattare tali elementi comuni nell'ambito di alcuni atti delegati elaborati in modo scrupoloso e orientati alla procedura, che coprano l'insieme di tutti gli attuali e futuri atti delegati specifici per prodotto.*

Or. en

## **Emendamento 29**

**Proposta di regolamento  
Considerando 21 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 quater) Per ciascun gruppo di prodotti, tali atti delegati dovrebbero: fornire le necessarie definizioni operative; definire le responsabilità dei fornitori e dei distributori; stabilire metodi di misurazione dettagliati o farvi chiaramente riferimento; stabilire una procedura di verifica ai fini della vigilanza. Essi dovrebbero inoltre: definire i contenuti e il formato standard dell'etichetta, i requisiti minimi di contenuto per la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica; fornire i metodi di calcolo per gli indici di consumo energetico ed efficienza energetica, ove opportuno; definire chiaramente i limiti per le classi di efficienza energetica da A a G per il gruppo di prodotti in funzione delle caratteristiche specifiche del gruppo.*

Or. en

## **Emendamento 30**

**Proposta di regolamento  
Considerando 21 quinques (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 quinquies) Sebbene lo sviluppo operativo della direttiva 2010/30/CE sia stato essenzialmente incentrato sui prodotti destinati ai consumatori, ed è probabile che si continui su questa strada, vi è stato almeno un caso di un atto delegato riguardante, con efficacia, un gruppo di prodotti destinati a clienti professionali. Tali opportunità potrebbero presentarsi anche nello sviluppo del regolamento in esame. In tal caso l'atto delegato in questione dovrebbe valutare l'opportunità di adeguare al mercato professionale di tali prodotti il contenuto dell'etichetta di efficienza energetica, della scheda informativa del prodotto o di altri elementi significativi stabiliti dagli atti delegati.***

Or. en

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso, e fornisce informazioni supplementari ***sui*** prodotti connessi all'energia, ***per consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.***

1. Il presente regolamento istituisce un quadro concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti durante l'uso ***previsto e lungo l'intero ciclo di vita. Tale quadro*** fornisce ***inoltre*** informazioni supplementari ***sulle caratteristiche in materia di ambiente e prestazioni dei*** prodotti connessi all'energia.

Or. en

## Motivazione

*The field where energy efficiency analysis and assessment is relevant is closely related to its intended use, and to the whole of its life-cycle (where comprehensive savings shall be obtained). Although regulatory framework is defined for the sake of brevity "energy efficiency", it clearly regards more environmental and performance dimensions, which integrate the information package that may lead consumers to choose more efficient, as well as more sustainable products. Energy efficiency is anyway instrumental for reaching the final aim, which is not at all relative, rather absolute: to reduce the overall energy and resources consumption.*

### Emendamento 32

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) ai prodotti **di** seconda **mano**;

##### *Emendamento*

a) ai prodotti **che sono stati messi in servizio e messi a disposizione sul mercato per una seconda o ulteriore volta**;

Or. en

## Motivazione

*Non è auspicabile includere i prodotti di seconda mano nell'ambito di applicazione del regolamento in esame, dal momento che i possibili vantaggi in termini di efficienza energetica sarebbero con ogni probabilità superati dalle complicazioni di tipo operativo e giuridico. Al tempo stesso, potrebbero esservi svantaggi competitivi, cattiva informazione e danni ambientali qualora il regolamento non si applicasse ai prodotti che sono stati prima messi in servizio in un paese terzo e in seguito, attraverso l'importazione, messi a disposizione sul mercato dell'Unione come "nuovi".*

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

(7) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a **suo** nome in relazione a determinati compiti;

##### *Emendamento*

(7) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a nome **del fabbricante** in relazione a determinati compiti **con riferimento agli obblighi del fabbricante**;

*Motivazione*

*La definizione è in linea con il testo contenuto nel regolamento (CE) n. 765/2008 relativo alla vigilanza del mercato. Inoltre può essere utile specificare che il mandato deve essere giuridicamente valido, onde evitare situazioni in cui un "mandatario" potrebbe cercare di agire in quanto tale pur essendo coperto solo da un mandato informale o da un mandato incompleto a norma delle disposizioni di legge degli Stati membri.*

**Emendamento 34****Proposta di regolamento****Articolo 2 – comma 1 – punto 9***Testo della Commissione*

(9) "distributore", il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti;

*Emendamento*

(9) "distributore", il dettagliante o altra persona che vende, noleggia, offre in locazione-vendita o espone prodotti ai clienti, ***direttamente o mediante vendita o presentazione a distanza, oppure indirettamente mettendo a disposizione una piattaforma dalla quale opera il distributore o fornitore diretto;***

*Motivazione*

*When defining a dealer it must be clear that there can be different ways to sell, offer for hire or hire products and the way it can be done often changes responsibilities along the supply chain. In order to ease the work of authorities that must develop activities of market surveillance, all responsibilities and tasks must remain clearly defined and within a limited margin of interpretation. It is therefore better to state clearly that a dealer is somebody who sells directly but also indirectly, offering a platform from which the direct dealer or supplier operates. The overall effort is also addressed to better reflecting situations that can arise in current on-line environments.*

**Emendamento 35****Proposta di regolamento****Articolo 2 – comma 1 – punto 10***Testo della Commissione*

(10) "vendita a distanza", la vendita, il noleggio o la locazione-vendita per

*Emendamento*

(10) "vendita a distanza", la vendita, il noleggio o la locazione-vendita per

corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto;

corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto ***ed esaminarlo fisicamente***;

Or. en

#### *Motivazione*

*This definition should be further detailed because, even if customer can clearly 'see' products through their representation (that can be highly accurate, including different photographic perspectives, etc.) in a web or printed catalogue or similar supports, this still remains 'distance selling'. In order to address this issue, it is preferable to precise that we are not in the case of distance selling when the customer can 'see and assess physically' the product displayed. The concept is that in such a context (collecting sensorial information to take a purchase decision) the 'physical' (direct, non mediated) act of seeing is connected to the act of assessing.*

#### **Emendamento 36**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – comma 1 – punto 11**

###### *Testo della Commissione*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, il sistema o il servizio che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione, ***comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia immesse sul mercato e messe in servizio***;

###### *Emendamento*

(11) "prodotto connesso all'energia", il bene, il sistema o il servizio che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato e messo in servizio nell'Unione;

Or. en

#### *Motivazione*

*The definition sounds complete even without the specification contained in the last sentence, which in any case would deserve a clarification about how the energy performance of the individual parts is assessed. Moreover, even considering potentially interesting the concept, two further considerations for proposing its deletion here are (a) there is no further use of this concept in the legislative proposal, although some already adopted delegated acts concern systems with different autonomous components, (b) significant conceptual doubts remain about how the label system can be applied to a "part", in the meaning of "component".*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) "gruppo di prodotti", un gruppo commerciale di prodotti connessi all'energia di cui l'utente finale riconosce lo svolgimento dello stesso insieme di funzioni di base, sebbene possano svolgere funzioni secondarie o supplementari diverse o avere diversi livelli di prestazione, anche per quanto riguarda il consumo energetico; generalmente comprende una notevole varietà di modelli di prodotti immessi sul mercato o messi in servizio da numerosi fornitori diversi;***

Or. en

*Motivazione*

*È importante aggiungere una definizione di "gruppo di prodotti" in considerazione del frequente utilizzo del concetto all'interno della proposta legislativa e della necessità di distinguerlo dal concetto di "modello di prodotto" e "prodotto" (o unità di prodotto).*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a ***indicare*** il consumo energetico;

(13) "etichetta", la presentazione grafica, corredata di una classificazione con lettere da A a G in sette colori diversi dal verde scuro al rosso ***corrispondenti a un massimo di sette classi di efficienza energetica***, volta a ***informare il potenziale cliente o utente finale in merito al consumo energetico di un modello di prodotto in relazione ad altri modelli di prodotti esistenti o prevedibili nello stesso gruppo di prodotti;***

*Motivazione*

*The definition proposed by the Commission is correct, but deserves to be enriched with further precision. The limitation to a maximum of seven energy classes intends to avoid that in the future we have again a proliferation of top of classes introducing exaggerate diversity into the comprehensive system. The informative ultimate goal of the label should be always kept in mind, so as its customer-oriented character. Finally, it is also part of the definitory essence of the label that it informs about a product model, allowing to compare it to other product models existing today or that could exist in the future.*

**Emendamento 39****Proposta di regolamento****Articolo 2 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

***(13 bis) "classe di efficienza energetica", una su un massimo di sette classi in cui sono inseriti i modelli di prodotti appartenenti a uno specifico gruppo di prodotti, corrispondente a una caratterizzazione standardizzata del consumo energetico del modello secondo un modo d'uso predefinito;***

*Motivazione*

*È importante aggiungere una definizione di classe di efficienza energetica che ora manca nella proposta della Commissione. Anche se potrebbe essere considerato un concetto che si spiega da solo, grazie al suo uso consolidato, è preferibile descrivere nel dettaglio le modalità di assegnazione delle classi per un determinato modello di prodotto, in particolare segnalando che ogni prodotto deve essere valutato sulla base di un modo d'uso predefinito. In particolare, ogni test deve rispecchiare nel miglior modo possibile il rendimento reale.*

**Emendamento 40****Proposta di regolamento****Articolo 2 – comma 1 – punto 17***Testo della Commissione**Emendamento*

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente

(17) "scheda informativa del prodotto", la tabella standardizzata contenente

informazioni relative ad un prodotto;

informazioni relative ad un **modello specifico di prodotto e ai modelli equivalenti e, ove opportuno, a diversi modelli di prodotti immessi sul mercato dallo stesso fornitore nello stesso gruppo di prodotti;**

Or. en

#### *Motivazione*

*La scheda informativa del prodotto è un documento che l'attuale direttiva e gli atti delegati integrativi chiamano anche "scheda relativa al prodotto". Per evitare eventuali confusioni è meglio uniformare, ed è preferibile seguire la scelta operata dalla Commissione nella proposta legislativa. Deve inoltre essere chiaro che gli stessi documenti riguardano anche i modelli equivalenti disponibili sul mercato. Ove opportuno, un singolo documento può avere una sezione in cui sono fornite informazioni sui modelli di prodotti differenti all'interno dello stesso gruppo di prodotti.*

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – comma 1 – punto 18**

###### *Testo della Commissione*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto, **che, per le etichette esistenti, può comportare la cancellazione di determinate classi di efficienza energetica;**

###### *Emendamento*

(18) "riscalaggio", l'esercizio periodico, **relativo a un gruppo di prodotti specifico,** inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari a conseguire la classe di efficienza energetica sull'etichetta di un particolare prodotto **connesso all'energia;**

Or. en

#### *Motivazione*

*The term "rescale" is here introduced for the first time and it must therefore be defined in general, i.e. without linking it closely to only some of the range of possible options that can be adopted along the rescaling procedure. If the deletion of certain energy classes is something that can certainly occur at the moment of first rescaling, it is not sure that this will happen in the following rescaling exercises, which depend on the real conditions of the market. Additionally, it helps to clarity to relate there scaling activity to its real-life object, that is to say a whole product group, making necessary the amendment of the relevant delegated act.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 19

##### *Testo della Commissione*

(19) "etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare prodotto che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio.

##### *Emendamento*

(19) "etichetta riscalata", l'etichetta di un particolare **modello di** prodotto **appartenente a un gruppo di prodotti** che è stata sottoposta ad un esercizio di riscalaggio;

Or. en

##### *Motivazione*

*It is more precise to refer to "product model belonging to a product group" rather than only to "product", since the full label, complete with specific information, relates to a model, whereas it is the general format of the label that relates to the product group. As already specified, and here repeated for coherence, the standard rescaling exercise applies to a product group. reviewing the whole legislative proposal, it is possible to ascertain that although in some very limited contexts, easily distinguishable by the reader, "rescaled label" is used in a general sense (either 'general format', or 'set of all rescaled labels for all models in the product group'), then it is most often used in relationship with a conceptual single product model.*

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Or. en

## Motivazione

*The relevant delegated act (absolutely necessary tool in this context, thus one that needs to be highlighted) must substantiate what the supplementary information is for each product category, but this definition must contain the possibility of including any information useful for customers and end-users (which can be different from the customers in a lot of contexts, like for example rented housing). "Durability" is essential for increasing the life-cycle, giving more relative importance to a higher energy efficiency, thus allowing to the product to recoup more easily the investment in efficiency. In the list of examples, the "inter-connectivity" aspect was added to refer to the developments that the smart appliances sector will see in next years. The Commission itself celebrated the Smart Appliances REference (SAREF) ontology as a remarkable step towards the future.*

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 bis) "materiale tecnico-promozionale", manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi, in formato cartaceo o elettronico, nonché siti web, utilizzati al fine di commercializzare prodotti connessi all'energia agli utenti finali o ai distributori e che descrivono i parametri tecnici specifici di un prodotto;***

Or. en

## Motivazione

*As this notion can be sometimes confused in good faith (since the terms come from everyday language, and thus they do not have a closed terminological definition, unless this Article will provide it) with other kind of promotional material (advertisement) or technical material (technical documents and others), it is estimated that adding the definition of "technical promotional material" allows for a better identification of such documentation, and accordingly for a clearer setting of requirements and attribution of responsibilities in the necessary points of the legislative proposal. The definition has been taken from Directive 1222/2009/EC, which is considered an authoritative, relatively recent reference in the field of energy efficiency.*

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 ter) "vigilanza del mercato", le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti connessi all'energia siano conformi ai requisiti stabiliti nel pertinente diritto dell'Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;***

Or. en

*Motivazione*

*Il regolamento fa ampiamente riferimento alle attività di vigilanza del mercato ed è opportuno riprenderne la definizione in questa sede. Il contenuto della definizione è stato ripreso dal regolamento (CE) n. 765/2008 e adeguato all'ambito di applicazione del testo in esame.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – comma 1 – punto 20 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 quater) "autorità di vigilanza del mercato", un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;***

Or. en

*Motivazione*

*Il regolamento fa ampiamente riferimento a tale autorità ed è opportuno riprenderne la definizione in questa sede. Il contenuto della definizione è stato ripreso dal regolamento (CE) n. 765/2008.*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – comma 1 – punto 20 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 quinquies) "banca dati dei prodotti", una raccolta di dati relativi ai prodotti connessi all'energia di cui al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici.***

Or. en

*Motivazione*

*Poiché la banca dati dei prodotti è introdotta in questa sede per la prima volta ed è essenziale ai fini del buon funzionamento del sistema di informazione ed etichettatura, è preferibile disporre di una definizione pertinente. Il contenuto della definizione è stato ripreso dalla direttiva 1996/9/CE relativa alla tutela delle banche di dati e adeguato all'ambito di applicazione del testo in esame.*

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) assicurano che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

a) assicurano che i **modelli di** prodotti immessi sul mercato siano corredati, gratuitamente, di precise etichette e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati;

Or. en

*Motivazione*

*Un riferimento al "modello di prodotto" è leggermente più preciso rispetto a un riferimento al semplice "prodotto". La registrazione del modello di prodotto ha come conseguenza la definizione di un'etichetta e di una scheda informativa del prodotto a norma della proposta legislativa, uniche per il modello di prodotto (e i suoi equivalenti). Tutte le unità di prodotto immesse sul mercato corrispondenti a tale modello di prodotto sono quindi accompagnate da copie di tale etichetta/scheda informativa del prodotto unica autorizzata per il corrispondente modello di prodotto.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) mantengono aggiornate le schede informative del prodotto e la documentazione tecnica, in particolare qualora un modello di prodotto messo a disposizione sul mercato sia modificato in un modo che influisce sui parametri indicati nella scheda informativa del prodotto o nella documentazione tecnica;***

Or. en

*Motivazione*

*Suppliers are the initiators of the supply chain and the sole actors able to promptly update the product information sheets and the technical documentation. As a matter of fact, the product database is proposed as a tool for making significantly more efficient this obligation (and, when the option of providing online documents is used, for facilitating a significant cost reduction in the packaging and distribution process). Accordingly, they have the duty to keep all these documents updated, especially when a product model is already available on the market and it is altered by the supplier itself with the modification of the parameters reported in its associated documentation.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) non immettono sul mercato prodotti la cui progettazione consenta di alterare, in condizioni di prova, le prestazioni di un modello di prodotto per uno qualsiasi dei parametri specificati nell'atto delegato pertinente;***

Or. en

*Motivazione*

*Le metodologie di controllo della conformità devono riflettere nella maggior misura*

*possibile le condizioni reali, e ciò vale per ogni categoria di prodotti. È necessario impedire ai fornitori di immettere sul mercato prodotti che possono essere testati alterando le condizioni per i parametri specificati nell'atto delegato. Alla luce dei recenti passi falsi in campo industriale, la garanzia che tali alterazioni sono esplicitamente proibite dalla legislazione può essere molto utile al fine di riconquistare la fiducia compromessa dei clienti nei confronti dei sistemi di efficienza energetica.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d quater) non modificano in nessun caso il software di un'unità di prodotto già messa in servizio in conformità all'articolo 6 bis in modo da aumentare il consumo energetico o compromettere altri parametri di prestazione nelle fasi di utilizzo o nelle modalità stand-by di un prodotto.***

Or. en

*Motivazione*

*When a product is placed on the market, it has an assigned energy efficiency class corresponding to a series of parameters related to its tested performances. If the product that has already been purchased and put into service by its owner can, notwithstanding the physical distance from the supplier, be altered via the introduction of a new software, this fact (which in itself can be fully acceptable, and will become always more frequent, taking into consideration the trend towards an increase in the electronic content of appliances) should not lead to a modification of its energy performances in a way that the product consumes more energy or loses performance in other dimensions. This is again linked to trust of the consumer in the labelling system. If he/she purchases a product corresponding to an energy class, it must be ensured that its energy performance either stays the same or improves; it cannot decay, apart from the influence of the normal aging process.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) espongono in modo visibile l'etichetta, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a

a) espongono in modo visibile **e mettono in evidenza** l'etichetta, **stampata o in**

disposizione, del prodotto disciplinato da un atto delegato;

**formato elettronico**, ottenuta dal fornitore o altrimenti messa a disposizione, del **modello di** prodotto disciplinato da un atto delegato;

Or. en

*Motivazione*

*L'etichetta dovrebbe non solo essere visibile ma, ovviamente, anche essere in evidenza. L'espressione "in evidenza" mira a coprire tutti i casi in cui, per svariati e particolari motivi, l'etichetta è esposta in una parte nascosta del prodotto o è talmente piccola da essere individuata con difficoltà. Inoltre, come già indicato nelle motivazioni ad altri emendamenti, un riferimento al "modello di prodotto" è più preciso rispetto a un riferimento al semplice "prodotto".*

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti;***

Or. en

*Motivazione*

*Cambio di posto, nessuna modifica del testo.*

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a ter) se non dispongono di un'etichetta né di un'etichetta riscalata, richiedono al fornitore l'etichetta o l'etichetta riscalata;***

Or. en

*Motivazione*

*La riformulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, è intesa a chiarire che la responsabilità di*

*fornire un'etichetta rientra nel processo di immissione sul mercato di un prodotto e pertanto spetta al fornitore, anche se entrambi sono corresponsabili del risultato operativo finale (etichetta valida mostrata al potenziale cliente). Il distributore deve sempre richiedere l'etichetta qualora non ne sia in possesso.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

**b)** se non **dispongono di** un'etichetta né **di** un'etichetta riscalata:

##### *Emendamento*

(b) se **il fornitore non ha messo a disposizione** un'etichetta né un'etichetta riscalata **a norma della lettera a)**:

Or. en

##### *Motivazione*

*Il testo emendato è più scorrevole e chiaro, dal momento che le opzioni alternative si applicano solo se il fornitore non ha messo a disposizione l'etichetta. Lega in modo migliore questa fase alla precedente, basata sul buon senso, (richiedere l'etichetta se non è arrivata) ed evidenzia il concetto di corresponsabilità.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto i**

##### *Testo della Commissione*

i) **richiedono al fornitore** l'etichetta o l'etichetta riscalata;

##### *Emendamento*

i) **stampano** l'etichetta o l'etichetta riscalata **dalla banca dati dei prodotti di cui all'articolo 8**;

Or. en

##### *Motivazione*

*La stampa delle etichette deve essere mantenuta quale possibilità derivante dalla creazione di una banca dati, e in ogni caso è logico farlo solo dopo che è stata presentata una richiesta al fornitore. Accordi diversi tra il fornitore e il distributore, che sono sempre corresponsabili, sono naturalmente possibili a condizione che sia soddisfatto l'obiettivo finale di informazione del cliente.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

##### *Testo della Commissione*

ii) **stampano l'etichetta dalla banca dati** dei prodotti **creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione**; oppure

##### *Emendamento*

ii) **se la banca dati dei prodotti di cui all'articolo 8 non è stata creata, stampano l'etichetta o l'etichetta riscalata dal sito web del fornitore**; oppure

Or. en

##### *Motivazione*

*La stampa delle etichette deve essere mantenuta quale possibilità derivante dalla creazione e attivazione della banca dati dei prodotti, che dovrebbe snellire notevolmente il processo. In tal caso, la possibilità di stampare le etichette dal sito web del fornitore dovrebbe essere considerata secondaria rispetto alla stampa dalla banca dati, e prevista solo se la banca dati (fonte primaria) non è stata ancora creata e non è in funzione.*

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) **stampano l'etichetta o l'etichetta riscalata dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.**

##### *Emendamento*

iii) **espongono l'etichetta o l'etichetta riscalata per mezzo di un supporto elettronico posto vicino al prodotto.**

Or. en

##### *Motivazione*

*Come indicato in precedenza nel testo emendato, le etichette possono essere stampate o in formato elettronico. Consentire ai distributori, qualora lo desiderino, di mettere a disposizione l'etichetta in formato elettronico, a condizione che l'obiettivo finale sia soddisfatto, può essere un modo per informare più efficacemente i consumatori.*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) mettono la scheda informativa del prodotto a disposizione dei clienti.***

***soppressa***

Or. en

*Motivazione*

*Il testo è stato spostato nella parte precedente, dopo la lettera a).*

### **Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale ***di un dato modello di prodotto*** conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

a) ***riproducono l'intera etichetta energetica o*** fanno riferimento alla classe di efficienza energetica ***e ad altre informazioni in materia di ambiente e prestazioni riportate sull'etichetta energetica*** del ***modello di*** prodotto nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale ***relativo al*** modello conformemente alle disposizioni dell'atto delegato pertinente;

Or. en

*Motivazione*

*Se un prodotto è pubblicizzato o promosso attraverso qualsiasi tipo di materiale che i fornitori o i distributori scelgono di produrre, tale pubblicità o promozione deve essere trattata come se fosse una forma di esposizione dal momento che il cliente potrebbe decidere di acquistare il prodotto a distanza. Pertanto tali materiali devono riprodurre l'intera etichetta energetica o, quantomeno, dovrebbero fare riferimento alla classe di efficienza energetica e alle altre informazioni in materia di ambiente e prestazioni, vale a dire tutti i dati riportati sull'etichetta stessa.*

### **Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) in relazione **ai prodotti disciplinati dal presente regolamento**, non forniscono né espongono altre etichette, **marchi, simboli o iscrizioni non conformi agli obblighi del presente regolamento e dei relativi atti delegati, se ciò può indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;**

*Emendamento*

c) in relazione **a qualsiasi prodotto**, non forniscono né espongono altre etichette **che possano essere scambiate per l'etichetta di efficienza energetica stabilita dal presente regolamento, ma possono includere, su base volontaria, marchi di base, simboli o iscrizioni chiaramente differenziati col solo scopo di fornire informazioni supplementari in relazione al consumo di energia o di altre risorse durante l'uso.**

Or. en

*Motivazione*

*Non solo i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in esame ma anche altri prodotti possono essere oggetto di questo tipo di manipolazioni. Pertanto non possono esservi prodotti dotati di etichette che possono essere scambiate per le etichette di efficienza energetica. Tuttavia, purché vi sia una differenziazione del tutto chiara e sia evitata ogni confusione, non si dovrebbero ostacolare le misure volontarie che i fornitori sono disposti a mettere in atto. A tale condizione, si dovrebbe mantenere la possibilità di includere marchi, simboli o iscrizioni specifiche riguardanti le informazioni in materia di ambiente e prestazioni.*

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

**d) in relazione ai prodotti disciplinati dal presente regolamento, non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita nel presente regolamento.**

*Emendamento*

**soppressa**

Or. en

*Motivazione*

*La lettera d) è soppressa perché il suo contenuto figura ora nella lettera c).*

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro ... [la data di applicazione del presente regolamento] e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.***

***Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In questo contesto, per "proporzionate" si intende che vi è una chiara relazione con:***

- a) gli effetti della non conformità per quanto riguarda la riduzione della capacità del consumatore di scegliere un prodotto sulla base di informazioni affidabili, di tipo sia assoluto che relativo, in relazione alle questioni disciplinate dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13; nonché***
- b) il numero di unità di prodotto disponibili sul mercato interessate dalla non conformità;***

Or. en

*Motivazione*

*Gli Stati membri sono i soggetti responsabili delle attività di vigilanza del mercato ed è nel loro interesse, e in quello dell'intero sistema, svolgere tali attività in modo adeguato. Pertanto occorre che le autorità competenti sviluppino tutti gli strumenti necessari. Inoltre, l'emendamento mira a fornire un'interpretazione operativa, orientata al cliente, del requisito di proporzionalità, dal momento che il regolamento (CE) n. 765/2008 collega tale proporzionalità solo a un concetto generale di "gravità".*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Gli Stati membri provvedono a che le parti interessate, i clienti e gli utenti finali stabiliti nel loro territorio abbiano la possibilità di avvertire le autorità nazionali, mediante una procedura di denuncia, in merito a eventuali casi di non conformità agli obblighi del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, al fine di attivare la procedura di salvaguardia dell'Unione di cui all'articolo 6.***

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di potenziare la vigilanza sarebbe opportuno offrire a tutti la possibilità di avvertire le autorità nazionali qualora, in circostanze specifiche, si sospetti un caso di non conformità. L'emendamento è in linea con l'obiettivo generale di un'ampia partecipazione dell'intera società agli sforzi in vista di una maggiore efficienza energetica. Occorre dunque prevedere e mettere in atto una procedura di denuncia. Come stabilito dall'articolo 6, gli Stati membri sono tenuti a rispondere rapidamente alla denuncia, comunicando le misure adottate per affrontare il problema, o l'intenzione di non adottarne.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Gli Stati membri istituiscono, applicano e aggiornano periodicamente i loro programmi di vigilanza del mercato in relazione agli obblighi del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, tenendo conto della possibilità di definire requisiti settoriali specifici come stabilito***

*all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.*

Or. en

*Motivazione*

*Member States are the responsible actors for the activities of market surveillance and it is in their own interest, and that of the whole system, to perform them in a proper way. Following the adoption of the plans, each Member State must put in place appropriate and regular checks. This general situation should be tailored to the specific needs of energy-products: customer-orientation, close attention to conformity with major documents, as label and product information sheet, which embody the link of trust between customer and supplier (plus authorities); technological needs and possibilities; etc.*

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quinquies. Gli Stati membri informano periodicamente il pubblico circa le misure definitive adottate nel quadro della procedura di salvaguardia dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 10, ricorrendo alla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8.***

Or. en

*Motivazione*

*È molto importante che qualsiasi misura definitiva sia resa pubblica, in quanto ciò è sancito dal diritto legittimo di qualsiasi cittadino ad essere informato ed è espressione del principio di trasparenza che è alla base dei sistemi dei diritti dei consumatori. Tali misure devono essere rese pubbliche mediante la banca dati dei prodotti.*

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Gli Stati membri, quando prevedono incentivi per un prodotto connesso***

***3. Gli Stati membri assicurano che l'introduzione delle etichette di nuovi***

*all'energia disciplinato dal presente regolamento e specificato in un atto delegato, si prefiggono la migliore classe di efficienza energetica indicata nell'atto delegato applicabile.*

*gruppi di prodotti o la fase di riscaldamento delle etichette esistenti sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale in conformità dell'articolo 7 quater.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Le campagne di informazione e comunicazione devono accrescere la consapevolezza dei cittadini, soprattutto in caso di riscaldamento. Con la giusta campagna, che va condotta assieme ai fornitori, ai distributori ed ad altre organizzazioni della società civile, se del caso, l'etichetta riscaldata creerà molta meno confusione di quanto si poteva temere in precedenza.*

#### **Emendamento 68**

##### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri, *se opportuno in collaborazione con i distributori, assicurano che l'introduzione delle etichette anche riscaldate e delle schede informative del prodotto sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte dei clienti.*

###### *Emendamento*

4. ***Quando*** gli Stati membri ***prevedono incentivi per un prodotto connesso all'energia disciplinato dal presente regolamento, essi si prefiggono di rispettare le due migliori classi disponibili di efficienza energetica indicate nel pertinente atto delegato e assicurano una differenziazione ragionevole di tali incentivi in funzione della classe energetica.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri sono competenti a decidere in merito alla politica di incentivi; per tale ragione è preferibile concedere un certo grado di flessibilità nella scelta delle classi da sostenere. È evidente che, a seguito di un riscaldamento, la classe A non potrà ancora essere disponibile e che è pertanto necessario aggiungere il termine "disponibile" al fine di tener conto di tutti i casi.*

#### **Emendamento 69**

##### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento e notificano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Il paragrafo in esame è stato spostato nella parte precedente del testo del medesimo articolo, in quanto collegato al ragionamento sulle sanzioni che comincia all'inizio dell'articolo.*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei **prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne e tra tali autorità e la Commissione.**

2. La Commissione sostiene **e coordina** la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura energetica dei **gruppi di prodotti disciplinati dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13, secondo le modalità seguenti:**

Or. en

*Motivazione*

*Sotto diversi aspetti, la Commissione svolge un ruolo chiave, che nessun altro può avere, nel coordinare a livello di UE la circolazione delle informazioni relative alla vigilanza del*

*mercato. Per tale motivo, si propone di modificare la struttura dell'articolo 5, paragrafo 2; il contenuto della proposta legislativa viene mantenuto e illustrato in modo analitico e dettagliato nei successivi emendamenti.*

### **Emendamento 71**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a) fra le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione;***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento a seguito della riformulazione dell'articolo 5, paragrafo 2.*

### **Emendamento 72**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) fra le autorità di cui alla lettera a) e la Commissione;***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento a seguito della riformulazione dell'articolo 5, paragrafo 2.*

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) fra le autorità di cui alla lettera a) e le pertinenti organizzazioni della società civile.***

*Motivazione*

*L'emendamento è la conseguenza della riformulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e descrive in dettaglio un caso che non è contemplato dalla proposta della Commissione: le autorità degli Stati membri che intendono svolgere un'efficace attività di vigilanza del mercato dovrebbero intrattenere un dialogo continuo con le pertinenti organizzazioni della società civile e stimolarle a partecipare attivamente e a fornire un contributo.*

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Commissione assicura che ogni modello di prodotto immesso sul mercato dell'Unione sia debitamente registrato nella banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8 prima della sua messa a disposizione sul mercato.***

*Motivazione*

*La Commissione deve essere l'istituzione pubblica che garantisce la registrazione nella banca dati di ogni modello di prodotto immesso sul mercato dell'Unione. La registrazione, come illustrato in altre parti della proposta legislativa modificata, può garantire notevoli benefici e risparmi per tutte le parti interessate.*

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. La Commissione inserisce nella banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8 le informazioni pertinenti derivanti dall'attività di vigilanza del mercato, tenendo conto delle garanzie di riservatezza per talune categorie di informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.***

*Motivazione*

*La banca dati deve essere sempre aggiornata e contenere tutte le informazioni pertinenti derivanti dall'attività di vigilanza del mercato. Le garanzie citate offrono la protezione necessaria per le legittime esigenze del sistema industriale. È essenziale trovare un equilibrio fra i bisogni di tutte le parti interessate ai fini del successo a lungo termine della proposta legislativa.*

**Emendamento 76****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

***2 quater. Le autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro pianificano e attuano programmi annuali di vigilanza del mercato al fine di verificare la conformità dei prodotti disponibili sul loro mercato nazionale ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 13.***

***Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che tali programmi annuali di vigilanza del mercato:***

- a) prestino particolare attenzione al controllo dei requisiti relativi all'etichetta e alla scheda informativa del prodotto;***
- b) siano elaborati su scala adeguata e in modo coordinato con le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri.***

***Le autorità di vigilanza del mercato trasmettono alla Commissione i loro programmi annuali di vigilanza del mercato, unitamente a una relazione sintetica annuale sulle proprie attività di esecuzione ai fini del presente regolamento e sul corrispondente livello di conformità nel loro territorio.***

***La Commissione fornisce il supporto metodologico atto ad agevolare sinergie tra i programmi nazionali di vigilanza del mercato e a consentirne il raffronto.***

Or. en

*Motivazione*

*Le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo fondamentale nel far rispettare le norme oggetto di revisione nel presente regolamento. Al fine di verificare l'effettiva conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dal testo giuridico, il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato potrebbe risultare più agevole se queste ultime prevedessero questo tipo di attività seguendo programmi specifici che garantiscano un numero adeguato di controlli ogni anno da parte degli organi competenti. La Commissione deve essere sempre informata in merito a tali programmi e ai relativi risultati, al fine di conoscere il livello di conformità nell'Unione.*

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quinquies. Entro... [x anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente a scadenza annuale, la Commissione redige una relazione sulla vigilanza del mercato in base alle attività di cui al presente articolo e in cui valuta le tendenze per quanto riguarda la conformità al presente regolamento e alla direttiva 2009/125/CE. La relazione annuale presta sufficiente attenzione al seguito dato al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati dai diversi gruppi di prodotti disciplinati dai pertinenti atti delegati. La Commissione rende pubblica la relazione nella banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8 e fornisce, a titolo informativo, una sintesi delle relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

## Motivazione

*Using the information collected along the market surveillance activities, the Commission should prepare a report each year and give a synthesis to the Parliament and the Council. These provisions can reinforce market surveillance, insofar as Member States would be somehow pushed to put more precise and frequent surveillance activities forward, in the interest of all stakeholders. These activities are also related to the accountability that the Commission must keep towards the co-legislators, who endow it with broad autonomy through the empowerment to adopt delegated acts to implement this Regulation. Good market surveillance results are the 'proof of the piÈ about the proper functioning of the whole Regulation and the energy efficiency label system.*

### Emendamento 78

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno **Stato membro, se hanno** motivo di credere che un prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, procedono ad una valutazione del prodotto connesso all'energia in questione **alla luce di** tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati. Se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine.

##### *Emendamento*

1. **Qualora** le autorità di vigilanza del mercato di uno **o più Stati membri abbiano** motivo di credere che un **modello di** prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato a norma del presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento:

**a) le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e procedono, entro 30 giorni, ad una valutazione urgente del modello di** prodotto connesso all'energia in questione **e dei suoi equivalenti;**

**b) la valutazione di cui alla lettera a) contempla** tutti i requisiti contenuti nel presente regolamento e nei relativi atti delegati;

**c) se necessario, il fornitore collabora con le autorità di vigilanza del mercato a tal fine;**

*d) le autorità di vigilanza del mercato valutano altresì se altri modelli di prodotto del medesimo fornitore o di un fornitore diverso che potrebbero condividere le componenti o le soluzioni tecnologiche alla fonte del rischio individuato possano essere interessati dalla stessa situazione, e adottano misure proporzionate relative a tali modelli di prodotto;*

*e) ove l'eventuale rischio sia stato segnalato per mezzo di una denuncia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), le autorità di vigilanza del mercato rispondono entro tre settimane dalla ricezione della denuncia e informano l'autore della denuncia circa il seguito adottato e le relative motivazioni.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Nei casi di sospetta non conformità, gli Stati membri sono tenuti a informare tempestivamente la Commissione nonché a procedere ad una valutazione che deve essere fatta urgentemente e possibilmente entro un periodo di tempo specifico. La valutazione deve analizzare anche i modelli equivalenti disponibili sul mercato e deve coprire tutti gli aspetti del presente regolamento. Questa modalità di attivazione della procedura di salvaguardia dell'Unione è, in sostanza, in linea con la proposta legislativa; il testo modificato mira ad aumentare la chiarezza e la comprensibilità delle norme.*

#### **Emendamento 79**

##### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

**2. Le autorità di vigilanza del mercato**, se nel corso della valutazione **constatano** che **il** prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti **oppure di ritirarlo o di**

###### *Emendamento*

2. Se nel corso della valutazione **viene constatato** che **un modello di** prodotto connesso all'energia non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento e ai relativi atti delegati, **le autorità di vigilanza del mercato:**

*richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, secondo i casi. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.*

*a) chiedono tempestivamente al fornitore di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti;*

*b) assicurano che le misure correttive prescritte siano proporzionate alla natura del rischio;*

*c) fissano un termine ragionevole entro il quale il fornitore è tenuto a mettere in atto le misure correttive;*

*d) decidono a loro discrezione se le misure correttive possono essere accompagnate o costituite interamente da misure restrittive volte a ritirare o richiamare il prodotto dal mercato, in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008;*

*e) applicano le misure correttive e quelle restrittive anche ai modelli equivalenti disponibili sul mercato;*

*f) utilizzano la banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8 per determinare l'esistenza di eventuali altri mercati nazionali in cui il modello di prodotto o i suoi equivalenti sono disponibili;*

*g) notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati della valutazione, delle misure correttive o delle misure restrittive che hanno chiesto al fornitore di adottare.*

Or. en

#### *Motivazione*

*È fondamentale applicare tutte le misure di salvaguardia anche ai modelli di prodotto considerati equivalenti a quelli riconosciuti come non conformi.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che la non conformità non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore di adottare.**

*Emendamento*

**3. Nella fase della procedura di salvaguardia, le misure necessarie sono considerate misure provvisorie soggette alle seguenti condizioni:**

**a) i fornitori interessati e gli Stati membri possono sollevare obiezioni giustificate;**

**b) le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione garantiscono la riservatezza delle procedure, ad eccezione delle misure attuate sul mercato.**

Or. en

*Motivazione*

*Quando una misura è ancora "provvisoria" va detto chiaramente che è possibile sollevare obiezioni giustificate e che occorre garantire la riservatezza delle procedure, ad eccezione delle misure attuate sul mercato, le quali, in ogni caso, devono essere rese pubbliche. Oltre a garantire una maggiore chiarezza e comprensibilità delle norme, l'emendamento mira a chiarire il sistema di garanzie ed equilibri che assicura il successo nel lungo termine della procedura di salvaguardia.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il fornitore assicura che le misure correttive o le misure restrittive siano attuate in conformità delle condizioni stabilite dalle autorità di vigilanza del mercato.**

Or. en

## Motivazione

*Emendamento in linea con la proposta legislativa inteso a migliorare la chiarezza redazionale.*

### Emendamento 82

#### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Il fornitore **assicura che siano adottate le misure correttive del caso nei confronti dei prodotti connessi all'energia interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione.**

##### *Emendamento*

4. **Se il fornitore è in grado di circoscrivere il rischio ad un segmento specifico dell'insieme di prodotti (periodo, lotto, serie, circuito di distribuzione, ecc.), con l'ausilio del proprio sistema di gestione, esso può, a condizione che la sua analisi sia debitamente giustificata, chiedere all'autorità di vigilanza del mercato di prendere in considerazione tali limiti al fine di stabilire misure correttive o misure restrittive adatte a tale segmento. In tal caso, l'autorità di vigilanza del mercato mantiene pieno potere discrezionale in conformità del paragrafo 2, lettera d).**

Or. en

## Motivazione

*Si tratta di una novità che non figura nella proposta legislativa originaria ma che è perfettamente in linea con quest'ultima, riflette una situazione di vita reale e può garantire il pieno funzionamento della procedura di salvaguardia, pur consentendo a un fornitore dotato di un sistema di eccellente qualità di trarre un notevole vantaggio da una maggiore efficienza e da una riduzione dei costi.*

### Emendamento 83

#### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Se il fornitore non **adotta** misure correttive **adeguate nel periodo** di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del

##### *Emendamento*

5. Se il fornitore non **attua le** misure correttive **o le misure restrittive entro il termine** di cui al paragrafo 2, **lettera c)**, le

mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato **informano tempestivamente la** Commissione e **gli** Stati membri **delle** misure adottate.

autorità di vigilanza del mercato adottano le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto connesso all'energia sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. Le autorità di vigilanza del mercato **notificano immediatamente alla** Commissione e **agli** Stati membri **le** misure adottate.

Or. en

#### Motivazione

*Sostanzialmente allineato alla proposta legislativa originaria, l'emendamento propone, al di là di piccoli miglioramenti in termini di chiarezza, anche un leggero aumento del livello di doveri (notifica, piuttosto che semplice informazione), al fine di migliorare i risultati della procedura di salvaguardia, il che si traduce in una maggiore fiducia dei clienti, ossia uno degli obiettivi principali del regolamento.*

#### Emendamento 84

##### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

###### *Testo della Commissione*

6. **Le informazioni** di cui al paragrafo 5 **comprendono** tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari a identificare il prodotto connesso all'energia non conforme, **l'origine del prodotto**, la natura dell'asserita non conformità e il rischio implicito, la natura e la durata delle misure **nazionali** adottate e le ragioni addotte dal fornitore. In particolare **le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al mancato rispetto degli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9 che conferiscono la presunzione di conformità.**

###### *Emendamento*

6. **La notifica** di cui al paragrafo 5 **comprende** tutti i dettagli disponibili, segnatamente i dati necessari a identificare il **modello di** prodotto connesso all'energia non conforme, **la sua origine**, la natura dell'asserita non conformità e il rischio implicito, la natura e la durata delle misure **provvisorie** adottate **dagli Stati membri** e le ragioni addotte dal fornitore. In particolare, **essa include tutti i dettagli tecnici sulle cause e conseguenze della non conformità necessarie per attivare i paragrafi 11 e 12.**

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento mantiene la coerenza terminologica con una serie di interventi effettuati sul testo ai fini di una maggiore precisione, come già spiegato nei precedenti emendamenti. La frase alla fine del testo originale del paragrafo è spostata ai paragrafi 11 e 12, dove si ritiene che tali interventi speciali trovino, dal punto di vista logico, una posizione migliore; per quanto concerne i contenuti, detti interventi sono rigorosamente mantenuti all'interno della procedura.*

### Emendamento 85

#### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

**7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto connesso all'energia interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni.**

##### *Emendamento*

**7. Al fine di tutelare i consumatori, la Commissione garantisce che le misure provvisorie del caso siano estese a tutti gli altri Stati membri in cui il modello di prodotto e i suoi equivalenti sono venduti.**

***Le autorità di vigilanza del mercato nazionali diverse da quelle dello Stato o degli Stati membri che avviano la procedura stabiliscono misure specifiche conformemente alle disposizioni nazionali. Per quanto riguarda la non conformità del prodotto connesso all'energia in questione, esse informano senza indugio la Commissione e tutte le altre autorità di vigilanza del mercato circa:***

- a) eventuali misure provvisorie adottate;***
- b) eventuali informazioni supplementari a loro disposizione; e***
- c) in caso di disaccordo con la misura nazionale provvisoria notificata, le proprie obiezioni motivate.***

Or. en

## Motivazione

*There could be more than one Member State initiating this procedure and the Commission should inform all Member States of any measures taken or other relevant information. The amendment maintains terminological coherence with a series of textual interventions for added precision already explained in preceding amendments. Some important additional nuances are added, for the sake of the system of guarantees and balances: the autonomy for Member States to define specific measure commensurate to the national situation, the distinction that the measures are still provisional (and accordingly, substantiated objections are possible). There is also emphasis on ensuring complete, smooth, inclusive flows of information.*

### Emendamento 86

#### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 8

##### *Testo della Commissione*

**8. *Se* entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5 ***né gli Stati membri né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata.*****

##### *Emendamento*

**8. *In caso di adozione di una misura nazionale provvisoria, gli Stati membri interessati,*** entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 5:

***a) adottano, laddove si ritenga che la misura sia giustificata, misure parallele conformemente al paragrafo 9 bis;***

***b) esaminano ulteriormente la misura qualora:***

***i) venga sollevata un'obiezione motivata dal fornitore interessato o dagli Stati membri; oppure***

***ii) la Commissione ritenga che la misura provvisoria sia in contrasto con il diritto dell'Unione;***

Or. en

## Motivazione

*In linea con la logica e i contenuti della proposta legislativa originaria, l'emendamento mira a una maggiore coerenza terminologica e ad uno sviluppo analitico più dettagliato della sequenza decisionale.*

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

**9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto connesso all'energia siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.**

#### *Emendamento*

**9. Qualora sia effettuato un ulteriore esame in conformità del paragrafo 8, lettera b), la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale provvisoria.**

***In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale provvisoria sia giustificata o meno.***

***Se la Commissione decide che la misura nazionale provvisoria è giustificata, quest'ultima diventa una misura definitiva secondo quanto previsto dal paragrafo 9 bis.***

***Ove la Commissione decida che la misura nazionale provvisoria è ingiustificata, essa può:***

***a) respingere la misura, che viene immediatamente ritirata dallo Stato membro interessato; oppure***

***b) sostituire la misura con un'altra misura definitiva a propria discrezione, tenendo conto dei risultati della consultazione in conformità del paragrafo 9 bis.***

***In ogni caso, i destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la notifica immediatamente a loro e al fornitore.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Sempre in linea con la logica e i contenuti della proposta legislativa originaria, l'emendamento completa lo sviluppo della procedura. Viene colmato un piccolo vuoto logico precisando che la Commissione può proporre una misura alternativa, tenendo ovviamente*

*conto del contenuto tecnico delle consultazioni già condotte e preservando in tal modo l'equità e l'equilibrio.*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***9 bis. Ove una misura acquisisca lo status di misura definitiva, tutti gli Stati membri adottano misure parallele, proporzionate alla loro specifica situazione nazionale, e informano di conseguenza la Commissione.***

Or. en

*Motivazione*

*Come già stabilito per le misure provvisorie, nel caso di una misura definitiva si propone di mantenere, quale elemento di equilibrio, la possibilità di adottare misure commisurate alla situazione nazionale.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10. Se, al termine della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione avvia tempestivamente una consultazione con gli Stati membri e il fornitore e valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale è giustificata.***

***10. La Commissione rende pubblico l'esito finale della procedura di salvaguardia dell'Unione su un'apposita pagina della banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, al fine di informare tutte le parti interessate, conformemente alle garanzie di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.***

Or. en

## Motivazione

*L'obbligo di rendere pubblico l'esito è una conseguenza logica del principio di trasparenza nei confronti della società, nonché del fatto che tutte le garanzie procedurali sono state mantenute nel corso del processo, tra cui, da ultimo, ma non per importanza, quelle previste dal regolamento (CE) n. 765/2008. La banca dati è il posto migliore dove pubblicare gli esiti alla luce del suo ruolo chiave nello sviluppo dei flussi di informazioni derivanti dal presente regolamento.*

### **Emendamento 90**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 11**

##### *Testo della Commissione*

**11. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la comunica immediatamente a loro e al fornitore.**

##### *Emendamento*

**11. Qualora le autorità di vigilanza del mercato abbiano accertato, conformemente al paragrafo 6, che la non conformità del prodotto connesso all'energia è imputabile ad una carenza delle norme armonizzate, la Commissione, dopo la conclusione della procedura di salvaguardia dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, procedendo alla revisione delle norme armonizzate in questione.**

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento sposta un requisito stabilito dalla proposta legislativa, nel pieno rispetto di quest'ultima. La nuova collocazione è coerente con la logica necessità procedurale di attivare una procedura di normazione così speciale solo se si è certi che la procedura di salvaguardia dell'Unione ha prodotto un risultato finale.*

### **Emendamento 91**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 12**

##### *Testo della Commissione*

**12. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad**

##### *Emendamento*

**12. Qualora le autorità di vigilanza del mercato abbiano accertato, conformemente al paragrafo 6, che la**

***assicurare che il prodotto connesso all'energia non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.***

***non conformità del prodotto connesso all'energia provoca nei prodotti già immessi in circolazione una perdita di prestazioni essenziali nel funzionamento standard che è superiore alla tolleranza stabilita per la valutazione della conformità, rispetto alle caratteristiche indicate nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, si attiva la seguente procedura di tutela dei clienti in seguito alla conclusione della procedura di salvaguardia dell'Unione ai sensi dell'articolo 6:***

***a) il fornitore collabora, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato e compie ogni sforzo ragionevole, come autorizzato dalle autorità di vigilanza del mercato, al fine di contattare i clienti che hanno acquistato il prodotto in questione;***

***b) il fornitore fornisce al cliente, a titolo di risarcimento, un nuovo prodotto dalle capacità simili scelto dal cliente tra quelli della migliore classe energetica disponibile al momento dell'attivazione della procedura.***

***La Commissione rende pubblici i risultati delle procedure di tutela dei clienti di cui al presente articolo nella banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento inserisce alla fine dell'articolo un nuovo requisito mirante a rafforzare la protezione dei clienti e conferire pieno significato alla nuova relazione, basata sulla fiducia, tra i cittadini e le istituzioni. La nuova collocazione scelta intende essere coerente con la logica necessità procedurale di attivare una procedura di tutela dei clienti così speciale solo se si è certi che la procedura di salvaguardia dell'Unione ha prodotto un risultato finale. Il fattore tecnico proposto per l'attivazione di tale procedura è rappresentato dalla tolleranza, elemento già previsto dal sistema ai fini del controllo della conformità.*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 13**

*Testo della Commissione*

**13. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto connesso all'energia è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui al paragrafo 6, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*La soppressione costituisce in realtà redistribuzione del contenuto, che rispetta appieno la proposta legislativa originaria e diventa il paragrafo 11 nella ormai nuova disposizione dell'articolo 6 della proposta legislativa modificata.*

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 6 bis**

**Aggiornamento del software dei prodotti connessi all'energia**

**1. Il fornitore che effettua un aggiornamento software on-line o off-line di uno o più modelli di un prodotto connesso all'energia, suscettibile di incrementarne il rendimento in qualsiasi ambito, anche nel settore dell'efficienza energetica:**

**(a) verifica preventivamente, sotto la propria responsabilità, che tale aggiornamento non influisca negativamente sulla classe energetica in cui il modello o i modelli oggetto di aggiornamento sono stati classificati a norma del corrispondente atto delegato;**

*(b) ne informa l'autorità nazionale di vigilanza del mercato e la Commissione, e fornisce loro una motivazione tecnica circa l'impatto neutro o positivo dell'aggiornamento proposto.*

*2. Se il fornitore è in grado di mostrare che l'aggiornamento è suscettibile di aumentare significativamente la prestazione energetica del modello interessato, soddisfacendo i requisiti per una classe energetica più alta, il fornitore può rivolgersi alla competente autorità di vigilanza del mercato per riclassificare il modello, conformemente ai termini stabiliti nell'atto delegato corrispondente.*

*Se la riclassificazione si conclude positivamente, l'autorità di vigilanza del mercato include nella decisione le disposizioni necessarie per sostituire sui prodotti esposti la corrispondente etichetta del modello di prodotto, aggiornare la scheda informativa del prodotto, la documentazione tecnica, e altro materiale di carattere generale, conformemente ai termini di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 10).*

*Tale riclassificazione riguarda soltanto i modelli di prodotto che adottano l'aggiornamento software, e non ha alcuna ripercussione diretta positiva o negativa sulle classi energetiche attribuite ad altri modelli di prodotto disponibili sul mercato. La riclassificazione può avere, tuttavia, un effetto indiretto sull'intero gruppo di prodotti, nella misura in cui il modello o i modelli riclassificati assegnati a classi energetiche più alte verranno presi in considerazione per la valutazione dell'evoluzione tecnologica suscettibile di attivare un esercizio di riscaldamento a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 7).*

*3. La Commissione verifica che la banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 sia aggiornata*

*tempestivamente.*

Or. en

*Motivazione*

*The addition of this article aims at gathering in one single place all dispositions regarding a case that is now more than frequent in many different product categories. An online or offline update of a product model could be done in many ways and may lead to an increase of the energy consumption of this product model, thus influencing the energy class characterisation attributed when the product is placed on the market. The activation of a procedure involving market surveillance authorities is then needed in order to ensure that the consumer is adequately informed and safeguarded against potential misbehaviours.*

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Etichette e riscaldamento**

**Etichette**

Or. en

*Motivazione*

*I contenuti del presente articolo sono stati modificati; dopo un'accurata analisi, proponiamo di trattare tale elemento chiave della proposta legislativa in due dimensioni separate e coordinate, ovvero prodotto e procedura. L'articolo 7 si riferisce ora esclusivamente alle etichette (ovvero al "prodotto fisico" della procedura, la quale è disciplinata in un articolo specifico) ed è incentrato principalmente su di esse, pertanto è coerente adeguare anche il titolo.*

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma degli articoli 12 e 13, introduce etichette o riscalda le etichette esistenti.**

**1. Le etichette sono strumenti fondamentali per comunicare ai potenziali clienti, in tutto il mercato dell'Unione, le informazioni principali sull'efficienza energetica e altre caratteristiche stabilite dal presente regolamento e dagli atti delegati adottati**

*a norma dell'articolo 13.*

*Le etichette hanno una grafica e un layout standard, ivi inclusi i colori, e dimensioni standard.*

Or. en

*Motivazione*

*Paragraph 1 aims to explain what labels are and which minimum requirements shall be kept when designing a standard layout for them. All the information contained in Article 7 is essentially derived from the experience gained with the delegated acts supplementing the Directive 2010/30/EU that have been adopted until now, extracted objectively from the analysis of the 15 acts. It can be noticed that a significant amount of information is repeated once and again in each product-specific act, so it can be safely assumed that it is consolidated; the inclusion of such acquis in the Regulation intends to provide more clarity and stability to the whole system.*

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. Se, in forza di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, per un dato gruppo di prodotti, i modelli delle classi di efficienza energetica D, E, F o G non possono più essere immessi sul mercato, la classe o le classi in questione non figurano più sull'etichetta.*

*Emendamento*

*2. Per quanto concerne i piccoli prodotti connessi all'energia, il pertinente atto delegato può stabilire, previa motivazione appropriata, un trattamento diverso sia per quanto riguarda la standardizzazione dell'etichetta che per quanto concerne le procedure relative alla sua applicazione, distribuzione o sostituzione.*

Or. en

*Motivazione*

*Attention should not be paid in this case, as in many of the following amendments, to the paragraph of the original text, since in reality its content is relocated to Article 7c(9) of the amended legislative proposal, am. 114, due to the deep transformation and reorganisation of Article 7 in the original proposal. The reader will be able to ascertain by herself/himself, after the analysis of the whole sequence of amendments, that content-wise the approach of the original text is respected to a large extent. As for the new paragraph 2, it aims to provide a common-sense guarantee for industries producing some particular products, that may have specific needs deriving from size constraints. These small-sized products can be treated in a way which preserves the informational needs of the customer whilst avoiding to impose an*

*unjustified burden on the supplier.*

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non figurino modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.**

*Emendamento*

**3. Sono coerenti le une con le altre, per ogni modello di prodotto, le etichette stampate di corredo al prodotto fisico in esposizione, le etichette elettroniche disponibili on-line nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 o su qualsiasi altro supporto e qualsiasi riproduzione delle etichette ristampate su materiale tecnico o promozionale a norma dell'articolo 7 ter.**

Or. en

*Motivazione*

*Si veda sopra: il contenuto viene trasferito all'emendamento 114. L'obiettivo espresso nel testo originario viene affrontato attraverso le opzioni strutturate di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 6). In merito al nuovo paragrafo 3 un obiettivo importante è la coerenza reciproca di tutta la documentazione risultanti dal presente regolamento, che va sempre garantita, in particolare nei periodi di transizione, ovvero quando le etichette stampate vengono sostituite dalle etichette riscaldate. Tale requisito dovrebbe essere osservato sempre, anche nel caso sempre più frequente della documentazione reperita on-line.*

## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. Le etichette *sono riscaldate periodicamente.***

*Emendamento*

**4. Le etichette *per un modello di prodotto contengono le seguenti informazioni, stabilite a norma dell'atto delegato pertinente:***

Or. en

## Motivazione

*Si veda sopra: il contenuto viene trasferito all'emendamento 114. Il requisito espresso nel testo originario viene raggiunto attraverso la procedura strutturata di cui all'articolo 7 quater. In merito al nuovo paragrafo 4 l'esperienza acquisita sul campo con gli atti delegati adottati a integrazione della direttiva 2010/30/UE ci consente di indicare dettagliatamente il contenuto informativo dell'etichetta, sempre a norma del pertinente atto delegato per ogni specifico settore di prodotti.*

### **Emendamento 99**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a) nello spazio riservato all'intestazione:***

***(i) il nome o il marchio del fornitore;***

***(ii) l'identificativo o gli identificativi del modello del fornitore, se l'etichetta riguarda modelli di prodotti equivalenti;***

Or. en

## Motivazione

*Il presente emendamento inizia a fornire i dettagli analitici della nuova struttura dell'articolo 7 orientato al prodotto, secondo le modifiche indicate nella proposta legislativa. L'intestazione deve recare il nome o il marchio del fornitore e l'identificativo del modello - che nel caso di modelli equivalenti possono essere più di uno.*

### **Emendamento 100**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b) in una posizione preminente, altamente visibile:***

***(i) la classe di efficienza energetica nella scala A-G;***

***(ii) il consumo energetico assoluto in kWh all'anno;***

***(iii) un riferimento rapido (QR) e il localizzatore uniforme di risorse (URL)***

*che rimandano alle informazioni sul modello di prodotto conservate nella banca dati istituita a norma dell'articolo 8;*

*(iv) la connettività (ad esempio le funzioni di apparecchio intelligente);*

*(v) la locuzione "Prodotto nell'UE", se del caso, o le informazioni del paese di origine corrispondente;*

Or. en

#### *Motivazione*

*Analytical detail of the new structure for the product-oriented Article 7. All the information explicitly listed by this paragraph is characterised by the fact that it must be always kept in a pre-eminent and highly-visible position within the label, since careful analysis reveals it is key in the communication process with the prospective customer. Only (iv) and (v) are novelties relative to the original legislative proposal, and our analysis considers them key for obtaining a future-friendly label, considering the evolution of the market and some significant political priorities.*

#### **Emendamento 101**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(c) in una posizione meno preminente:*

*(i) la data di approvazione dell'etichetta per il modello di prodotto specifico da parte delle autorità di vigilanza del mercato;*

*(ii) l'identificazione delle autorità di vigilanza del mercato che emanano l'approvazione del modello di prodotto;*

*(iii) un riferimento al pertinente atto delegato originario, e alle modifiche.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Si tratta della specificazione analitica della nuova struttura dell'articolo 7 orientato al*

*prodotto. Anche se sono indubbiamente rilevanti, le informazioni elencate esplicitamente dal presente paragrafo possono essere presentate in una posizione secondaria dell'etichetta, dato che analisi accurate indicano che sono meno significative nel processo comunicativo con il potenziale cliente; si tratta piuttosto di un'identificazione amministrativa della procedura seguita, la cui importanza effettiva per il cliente sarà sempre più sporadica.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Quando un'etichetta è riscaldata:**

**5. L'etichetta per un modello di prodotto contiene anche le informazioni seguenti, se stabilite dall'atto delegato pertinente:**

Or. en

*Motivazione*

*Si veda sopra: il contenuto viene trasferito all'emendamento 114. Il requisito espresso nel testo originario viene raggiunto attraverso la procedura strutturata di cui all'articolo 7 quater della proposta legislativa modificata. In merito al nuovo paragrafo 5, l'esperienza acquisita sul campo con gli atti delegati già adottati consente di specificare alcune informazioni supplementari che possono essere indicate sull'etichetta o meno, in funzione di quanto stabilito dall'atto delegato del prodotto specifico.*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) i fornitori mettono le etichette attuali e quelle riscaldate a disposizione dei distributori sei mesi prima della data indicata nella lettera b);**

**(a) per quanto concerne le modalità alternative di consumo energetico (ad esempio in stand-by):**

**i) il consumo energetico nelle modalità alternative;**

**(ii) la presenza di interruttori per attivare le modalità alternative;**

Or. en

## Motivazione

*See above: content relocated to am. 114. The requirement expressed by the original text is obtained through the structured procedure provided in Article 7c(8) of the amended legislative proposal, which proposes a totally equivalent goal, through a procedure which expresses a higher degree of trust towards the sense of responsibility of suppliers and dealers. The text of the amendment provides some analytical detail of the new structure chosen for the product-oriented Article 7. As for new paragraph 5(a), logic indicates to start with energy-consumption oriented information. Both (i) and (ii) have been actually implemented by already existing product-specific delegated acts.*

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

***(b) i distributori sostituiscono le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, anche in Internet, con le etichette riscaldate nella settimana successiva alla data indicata a tal fine nel pertinente atto delegato. I distributori non espongono le etichette riscaldate prima di tale data.***

##### *Emendamento*

***(b) per quanto concerne l'ambito del consumo o dei rendimenti non sotto il profilo energetico:***

***(i) il consumo annuo di altre risorse importanti necessarie per il funzionamento (ad esempio l'acqua);***

***(ii) altra classe o altre classi di efficienza o di rendimento;***

***(iii) emissioni di rumore aereo (standard o minimo);***

Or. en

## Motivazione

*See above: content relocated to am. 114. The requirement expressed by the original text is obtained through the structured procedure provided in Article 7c(8): as explained above, it proposes a totally equivalent goal, through a procedure which express a higher trust towards the sense of responsibility of suppliers and dealers. Analytical detail of the new structure for the product-oriented Article 7. As for new paragraph 5(b), the logic sequence continues with dimensions of consumption or performance other than energy. All requirements (i), (ii), (iii) have been actually implemented by already existing product-specific delegated acts.*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) capacità standard stimata,  
dimensioni o parametro equivalente;***

Or. en

*Motivazione*

*Si veda sopra: l'emendamento sviluppa ulteriormente i dettagli analitici della nuova struttura relativa all'articolo 7 orientato al prodotto. In merito al nuovo paragrafo 5, lettera b) bis, è stato mostrato che anche la capacità, le dimensioni o un parametro equivalente sono caratteristiche fondamentali per il cliente. Di fatto tale aspetto è attuato periodicamente mediante atti delegati già esistenti per prodotti specifici.*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b quater) Qualsiasi informazione  
supplementare stabilita dall'atto delegato  
pertinente.***

Or. en

*Motivazione*

*Si veda sopra: si tratta ancora dello sviluppo della specificazione analitica della nuova struttura dell'articolo 7 orientato al prodotto. Come per il nuovo paragrafo 5, lettera d), tale dichiarazione conclusiva e generica è necessaria per rimanere fedelmente coerenti con gli atti delegati esistenti e futuri di prodotti specifici.*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. La Commissione provvede affinché***

***il disegno grafico dell'etichetta e l'organizzazione dei suoi contenuti siano pienamente comprensibili in tutta l'Unione. A tal fine, in aggiunta a lettere e numeri, l'etichetta può contenere pittogrammi standard, sia in riquadri specifici o come sfondo.***

Or. en

*Motivazione*

*See above: analytical detail of the new structure for the product-oriented Article 7. As for new paragraph 5a, the requirement documented is simply stating what is the acquis of the 15 product-specific delegated acts that have been already adopted for supplementing Directive 2010/30/EU. Even if in this kind of contexts many people prefer plain text to graphics, especially when the latter are often neither self-explaining nor widely known, the presence of pictograms must be allowed, but only to transmit information about less prioritised elements in comparison with other key qualitative and quantitative information (energy classes, absolute consumption, etc.) that must be more clearly visible. It would be advisable to test with real samples of consumers any new label design, with or without pictograms, as the text establishes further down.*

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

***6. Le etichette introdotte con atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima della data di applicazione del presente regolamento sono considerate etichette ai fini del presente articolo. La Commissione riesamina tali etichette entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ai fini del riscalaggio.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Nonostante l'indicazione iniziale di "soppresso", quella presente, come in altri punti, costituisce una forzatura sull'emendamento in seguito alle inevitabili limitazioni imposte dallo strumento at4am, in realtà è "virtuale": il testo originario della proposta legislativa è comunque fedelmente rispettato dalla proposta legislativa modificata (1) per quanto*

*concerne la sua prima parte (continuità giuridica), all'articolo 7 quater, lettera d); si veda l'emendamento 114; (2) in merito alla sua seconda parte (aggiornamento quinquennale del sistema), si veda l'articolo 7 quater, paragrafo 2 ter, lettera b), emendamento 114.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 7 bis**

##### ***Documenti specifici supplementari definiti nell'atto delegato pertinente***

***1. I documenti specifici supplementari contenenti le informazioni sul modello di prodotto di cui all'atto delegato pertinente includono:***

- (a) la scheda informativa del prodotto;***
- (b) la documentazione tecnica.***

***2. Tra l'etichetta relativa all'efficienza energetica e la documentazione di cui al paragrafo 1 vi è piena coerenza. Tale obbligo si applica al materiale stampato ed elettronico, indipendentemente dal supporto.***

***I documenti stampati diversi dall'etichetta già consegnata al cliente sono esentati dal requisito della coerenza, purché il documento contenga una chiara clausola di esclusione della responsabilità in merito e sia messa a disposizione un'alternativa on-line.***

***3. La scheda informativa del prodotto relativa al modello di prodotto contiene sempre tutte le informazioni incluse nella corrispondente etichetta a norma dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché dettagli o parametri aggiuntivi, secondo quanto stabilito nell'atto delegato pertinente.***

***La scheda informativa del prodotto contiene inoltre:***

*(a) qualsiasi collegamento diretto alle informazioni sul modello di prodotto contenute nella sezione pubblica della banca dati istituita a norma dell'articolo 8, o nel sito web del fornitore;*

*(b) il riferimento a eventuali norme armonizzate utilizzate per le misurazioni e le sperimentazioni;*

*(c) se del caso, informazioni sul consumo energetico e di altre risorse nell'ambito di diverse modalità d'uso standardizzate considerate rappresentative degli impieghi effettivi nel mercato dell'Unione.*

*4. Le schede informative del prodotto devono essere messe a disposizione dei clienti nelle versioni linguistiche di tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato possono approvare ulteriori versioni linguistiche in altre lingue ufficiali degli Stati membri.*

*5. Le informazioni sulla scheda informativa del prodotto corrispondenti esattamente alle informazioni contenute nell'etichetta possono essere trasmesse mediante una riproduzione dell'etichetta stessa. Se nella versione on-line della scheda informativa del prodotto vengono utilizzati colori standard, qualsiasi versione stampata utilizza e trasmette tutti i contenuti della scheda informativa del prodotto.*

*6. Un'unica scheda informativa del prodotto può contenere sezioni che riguardano alcuni modelli di prodotti forniti dallo stesso fornitore.*

*7. La documentazione tecnica può contenere quanto segue:*

*(a) informazioni pubbliche, rispondendo al dovere di trasparenza del fornitore nei confronti dei clienti e dei loro rappresentanti;*

*(b) informazioni riservate, rispondendo al dovere di trasparenza del fornitore nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato e della Commissione.*

**8. La sezione pubblica della documentazione tecnica relativa al modello di prodotto, di cui al paragrafo 7, lettera a), include, a norma dell'atto delegato pertinente:**

*(a) qualsiasi collegamento alle informazioni sul modello di prodotto contenute nella sezione pubblica della banca dati istituita a norma dell'articolo 8, o sul sito web del fornitore;*

*(b) un riferimento dettagliato alle norme armonizzate e alle procedure utilizzate per le misurazioni e le sperimentazioni, sia attraverso la riproduzione delle parti pertinenti o tramite collegamenti diretti;*

*(c) una spiegazione esplicita passo per passo sul modo in cui gli indici di efficienza energetica e gli altri indici di efficienza o di rendimento figuranti nell'etichetta sono stati calcolati a seguito delle prescrizioni stabilite nel pertinente atto delegato, in funzione delle caratteristiche e della tipologia del modello di prodotto;*

*(d) eventuali ulteriori informazioni pubbliche, risultati di sperimentazioni o calcoli stabiliti dal pertinente atto delegato;*

*(e) eventuali ulteriori informazioni pubbliche relative alla vigilanza del mercato secondo quanto stabilito dal pertinente atto delegato.*

**9. La sezione riservata della documentazione tecnica di cui al paragrafo 7, lettera b), per il modello di prodotto include le informazioni, i documenti e le relazioni secondo quanto stabilito dal pertinente atto delegato. La Commissione provvede affinché l'indicazione di tali informazioni sia**

*garantita in una sezione riservata della banca dati dei prodotti istituita ai sensi dell'articolo 8, il cui accesso è limitato alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, conformemente agli orientamenti contenuti nell'allegato I.*

*10. I fornitori sono esentati dall'obbligo di fornire una documentazione specifica stampata di corredo al prodotto fisico, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*(a) il fornitore provvede affinché la corrispondente documentazione specifica sia disponibile on-line presso la banca dati dei prodotti istituita ai sensi dell'articolo 8, e che venga continuamente aggiornata;*

*(b) il fornitore garantisce, insieme al distributore, che ogni cliente riceva immediatamente presso un determinato indirizzo di posta elettronica, senza alcun costo aggiuntivo, una copia stampata della relativa documentazione chiesta al momento dell'acquisto del prodotto.*

Or. en

#### *Motivazione*

*The amendment is aimed at collecting in a unique Article presented in a single block by at4am – all requirements regarding product information sheet and technical documentation. These documents are of crucial importance for both deeper understanding of the label among consumers and for market surveillance activities. They are treated together because, as explained above, they are neatly defined by the acquis of 15 delegated acts. The presence on a database can enhance transparency on the information given by suppliers to customers, so that a more detailed explanation of what these documents actually are was therefore needed. Accordingly, the new Article aims to present a logical, structured, analytical description of the contents of both documents, in a spirit of loyal, improved continuity with the Directive.*

#### **Emendamento 110**

#### **Proposta di regolamento Articolo 7 ter (nuovo)**

**Articolo 7 ter**

**Documentazione generale aggiuntiva**

**1. La documentazione generale aggiuntiva contenente informazioni supplementari sul modello di prodotto può includere:**

**(a) la letteratura tecnica di qualsiasi tipo preparata dal fornitore per informare l'utente, tra cui manuali, opuscoli e guide per gli utenti relative al prodotto;**

**(b) materiale pubblicitario e materiale tecnico-promozionale di qualsiasi tipo preparato dal fornitore per finalità commerciali o per informare il cliente.**

**2. Per fornire al cliente informazioni coerenti e affidabili circa il modello di prodotto, il fornitore garantisce un elevato livello di coerenza di tali documenti, a prescindere dal loro supporto fisico, e dell'etichetta di efficienza energetica, nonché della scheda informativa del prodotto e delle informazioni tecniche di cui all'articolo 7 quater, per quanto riguarda tutte le caratteristiche relative all'efficienza energetica ed eventuali altri parametri di cui al pertinente atto delegato.**

**La documentazione generale in versione stampata già consegnata al cliente è esentata dal requisito della coerenza, purché la documentazione contenga una chiara clausola di esclusione della responsabilità in merito e un'alternativa sia messa a disposizione on-line.**

**3. Il fornitore assicura che il manuale del prodotto o la documentazione equivalente contenga una riproduzione in grandezza naturale dell'etichetta di efficienza energetica. Se il manuale del prodotto è stampato, il fornitore assicura che una stampa in bianco e nero sia in grado di**

*recare e trasmettere tutti i contenuti dell'etichetta originale.*

*4. Il caricamento delle informazioni generali nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 è a discrezione del fornitore. Se sceglie di indicare tali informazioni sul proprio sito web, il fornitore provvede affinché il necessario collegamento diretto alle informazioni relative a ogni modello di prodotto disponibile sul mercato sia caricato nella banca dati e tenuto aggiornato.*

Or. en

#### *Motivazione*

*The amendment is aimed at collecting in a unique Article, once again presented as a single block, all requirements regarding common-sense documents which are frequent in the market but are not defined by the current delegated acts, which have pragmatically chosen to leave freedom to suppliers on this issue. Suppliers can produce additional technical documents that can be of interest for any prospective customers. These documents usually are the product manual or other promotional material or guide. Partly, they can also be uploaded in the database at the discretion of the supplier who would want to benefit from the significant distribution and efficiency advantages linked to such a tool. In any case, a reproduction of the full energy label should be contained in the product manual, that is the only document that usually stays in the hands of the consumer along the whole lifetime of the product. The new Article presented by the amendment follows the structured, analytical approach of this section of the amended legislative proposals, always in the spirit of pragmatic recognition of the choices matured during actual implementation, and now collected and organized with the aim of improving the Directive.*

#### **Emendamento 111**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

##### **Articolo 7 quater**

##### **Procedura relativa all'introduzione o al riscalaggio delle etichette**

**1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 e 13 per quanto riguarda:**

*(a) l'introduzione di etichette per gruppi di prodotti attualmente non coperti, adottando un nuovo atto delegato; oppure*

*(b) il riscalaggio delle etichette esistenti per i gruppi di prodotti, attraverso la modifica dell'atto delegato pertinente.*

*2. Le etichette per i gruppi di prodotti introdotte mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE prima del... [data di applicazione del presente regolamento] sono considerate valide ai fini del presente regolamento.*

*3. Entro ... [dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione:*

*(a) effettua uno studio generale per quanto concerne le esigenze di adeguamento delle etichette relative ai gruppi di prodotti esistenti, e in merito alle ulteriori eventuali esigenze di adeguamento degli atti delegati pertinenti;*

*(b) attua, in consultazione con le parti interessate, la banca dati stabilita a norma dell'articolo 8 e provvede alla sua attivazione.*

*4. Sulla base delle attività di cui al paragrafo 3, la Commissione:*

*(a) prende in esame, per i gruppi di prodotti già inclusi nelle classi energetiche A-G, la possibilità di operare un riscalaggio, caso per caso, conformemente ai paragrafi 7 e 8;*

*(b) tutti i gruppi di prodotti che rientrano nelle classi energetiche A+, A++ o A+++ , sono inclusi nel piano di lavoro sul riscalaggio della Commissione istituito a norma dell'articolo 11 entro il... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento];*

*(c) garantisce per tutti i gruppi di prodotti che il corrispondente layout dell'etichetta*

*sia aggiornato attraverso riferimenti diretti alla banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8 (codice QR, URL e, in caso di accordo, altri strumenti equivalenti orientati al cliente).*

*La Commissione provvede affinché l'esercizio di riscaldamento per tutti i gruppi di prodotti di cui alla lettera b) del primo comma sia concluso entro... [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e assicura che le classi energetiche di cui alla predetta lettera vengano eliminate dal mercato dell'Unione;*

*In sede di pianificazione del primo esercizio di riscaldamento, i gruppi di prodotti il cui atto delegato pertinente è entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2015 possono essere considerati direttamente ammissibili per la scelta della classe di cui al paragrafo 8, lettera c).*

*5. La Commissione assicura che l'introduzione delle etichette di efficienza energetica di un nuovo gruppo di prodotti:*

*(a) sia effettuata nel rispetto del presente regolamento;*

*(b) sia inclusa nel piano di lavoro stabilito a norma dell'articolo 11 e sia soggetta alla consultazione di cui all'articolo 12;*

*(c) sia effettuata in maniera pienamente coordinata con il trattamento riguardante i gruppi di prodotti ai sensi della direttiva 2009/125/CE;*

*(d) segua per analogia, al momento dell'introduzione dell'atto delegato pertinente, la scelta della classe di cui al paragrafo 8, lettera a), o, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica prevista, la scelta della classe di cui al paragrafo 8, lettera b).*

*6. In linea con la procedura di vigilanza del mercato stabilita all'articolo 5, la*

*Commissione monitora l'evoluzione dei vari gruppi di prodotti, con l'ausilio supplementare della banca dati dei prodotti istituita ai sensi dell'articolo 8. Di conseguenza, la Commissione elabora relazioni dettagliate per gruppi specifici stabilendo il numero di modelli disponibili sul mercato dell'Unione che popolano ciascuna classe energetica. Tali informazioni consentono alla Commissione di elaborare il piano di lavoro di cui all'articolo 11 e di attivare, previa consultazione delle parti interessate a norma dell'articolo 10, il riscalaggio di un gruppo specifico di prodotti.*

*7. Al momento di consultare le parti interessate a norma dell'articolo 10, la Commissione propone una delle opzioni relative alla classe di cui al paragrafo 8 da applicare al riscalaggio del corrispondente gruppo di prodotti, basando la proposta su quanto segue:*

*(a) l'effettiva distribuzione dei modelli di prodotti disponibili sul mercato dell'Unione, espressa in numero di modelli del prodotto (senza contare i modelli equivalenti) per classe energetica A-G, prendendo in considerazione*

*(i) una distribuzione completamente sviluppata: quando oltre il 25% dei modelli di prodotti rientra nella classe energetica più elevata;*

*(ii) una distribuzione sviluppata: quando oltre il 50% dei modelli di prodotti rientra nelle tre classi energetiche più elevate;*

*(iii) una distribuzione in evoluzione, negli altri casi;*

*e*

*(b) l'evoluzione tecnologica prevista del gruppo di prodotti, secondo quanto stimato nell'atto delegato pertinente, di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera g), la quale varia da stabile a dinamica.*

**8. La Commissione distribuisce i modelli dei prodotti in sette classi energetiche nella scala A-G, in base a tre possibili scelte di classe connesse ai criteri stabiliti al paragrafo 7, lettere a) e b):**

**(a) per definizione, nessun modello di prodotto rientra nelle classi energetiche A o B immediatamente dopo l'introduzione o l'esercizio di riscaldamento: le classi dell'indice di efficienza energetica sono determinate in modo tale che i modelli dei prodotti disponibili sul mercato rientrano nelle classi energetiche da C a G, al fine di stimolare ulteriormente l'innovazione tecnologica nel breve e medio termine.**

**(b) in alternativa alla lettera a), in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, nessun modello di prodotto rientra nella classe energetica A immediatamente dopo l'introduzione o l'esercizio di riscaldamento: le classi dell'indice di efficienza energetica sono determinate in modo tale che i modelli dei prodotti disponibili sul mercato rientrano nelle classi energetiche da B a G, al fine di stimolare ulteriormente l'innovazione tecnologica nel breve e medio termine;**

**(c) se la distribuzione è in evoluzione e l'evoluzione tecnologica prevista è stabile, le classi dell'indice di efficienza energetica sono determinate in modo tale che i modelli dei prodotti disponibili sul mercato rientrano nelle classi energetiche da A a G.**

**9. L'etichetta riscalata, a norma dell'articolo 7, reca le informazioni che consentono al cliente di distinguerla facilmente dall'etichetta precedente per lo stesso gruppo di prodotti.**

**10. Se l'etichetta per un gruppo di prodotti è riscalata, le responsabilità stabilite nel presente paragrafo devono essere rigorosamente osservate al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'atto delegato che disciplina**

*tale riscalaggio.*

*I fornitori:*

*(a) provvedono affinché le etichette riscalate siano a disposizione dei distributori, sia in versione stampata che on-line;*

*(b) provvedono affinché le schede informative del prodotto siano disponibili on-line;*

*(c) aggiornano tutti i dettagli necessari nella banca dati dei prodotti;*

*(d) aggiornano la documentazione generale di cui all'articolo 7 ter entro un mese dalla data di riferimento;*

*I distributori:*

*(a) sostituiscono le etichette (pre-riscalaggio) apposte sui prodotti esposti fisicamente o on-line con le etichette riscalate entro un mese dalla data di riferimento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);*

*(b) si astengono dall'esporre le etichette riscalate sui prodotti o sul materiale promozionale, né on-line né off-line, prima della data di riferimento.*

*La Commissione verifica che tutte le informazioni corrispondenti siano caricate tempestivamente nella banca dati dei prodotti istituita ai sensi dell'articolo 8, e che siano aggiornate ove necessario.*

*11. Gli Stati membri provvedono affinché il riscalaggio delle etichette esistenti e l'introduzione di etichette per nuovi gruppi di prodotti siano accompagnati da campagne informative a carattere educativo e promozionale, le quali:*

*(a) mirano a promuovere il risparmio energetico e, se del caso, il risparmio di altre risorse, e sono intese a educare i clienti all'acquisto e all'uso più responsabile di prodotti connessi all'energia;*

*(b) sono condotte in cooperazione con le organizzazioni della società civile e, se del caso, con i fornitori e i distributori;*

*(c) sono supportate da materiali audiovisivi e scritti multilingue, che la Commissione mette gratuitamente a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 8;*

*(d) trasmettono al pubblico, in caso di riscalaggio, un messaggio positivo sull'evoluzione generale del gruppo di prodotti verso una maggiore efficienza energetica assoluta.*

*12. Per i piccoli prodotti connessi all'energia, la Commissione è autorizzata a includere nel pertinente atto delegato i requisiti specifici per il rilascio dell'etichetta riscalata e per la sostituzione delle etichette esistenti, sia per i prodotti in esposizione che per i prodotti già presenti nella catena di distribuzione.*

*13. Qualora, per un dato gruppo di prodotti, nessun modello della classe energetica più bassa sia più autorizzato all'immissione sul mercato a causa di una misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, l'etichetta di efficienza energetica indica in modo chiaro ai potenziali clienti che la classe o le classi in questione non sono più disponibili sul mercato.*

*In tal caso, la Commissione è autorizzata a modificare l'atto delegato pertinente e a integrare il presente regolamento tramite la citata misura di esecuzione adottata a norma della direttiva 2009/125/CE. Tale delega di competenze è limitata rigorosamente alla sezione o alle sezioni del pertinente atto delegato, compresi i suoi allegati, che riguardano espressamente la grafica dell'etichetta.*

*14. Entro dodici mesi dall'attivazione della banca dati on-line dei prodotti stabilita a norma dell'articolo 8, la*

***Commissione assicura per tutti i gruppi di prodotti che il corrispondente layout dell'etichetta sia aggiornato con i riferimenti diretti a tale banca dati (codice QR e URL e, in caso di accordo, altri strumenti equivalenti orientati al cliente). Per i gruppi di prodotti già inclusi nel piano di lavoro sul riscalaggio a norma del paragrafo 3, si presume che l'esercizio di riscalaggio soddisfi gli obblighi relativi all'aggiornamento del layout. Per quanto concerne gli altri gruppi di prodotti alla Commissione è conferito il potere di modificare i pertinenti atti delegati mediante un unico atto delegato. Tale delega di competenze è rigorosamente limitata alla sezione o alle sezioni dei pertinenti atti delegati, compresi gli allegati, che riguardano espressamente il layout dell'etichetta.***

Or. en

#### Motivazione

*The amendment proposes in a single, independent Article, the process description both for introduction and rescaling of labels. The material products of such process have been already described by Articles 7 (label), 7a (product information sheet and technical documentation), 7b (other) of our amended legislative proposal. The logic followed for drafting this Article 7c is, on the one hand, the respectful reorganisation of many contents of the original legislative proposal which we consider highly valuable, and the completion/enhancement of the resulting process sequence with some innovative, future-friendly proposals, accurately studied for efficiency and balance. Synthesis of the major choices: A-G scale must become again the common standard as soon as possible, bringing to an end the somehow confusing 'inflation process' which has added +, then ++, then +++... All the system will gain from this homogenisation, so it is simply logic to ask that within 3 years all products groups should have been scheduled for adaptation, and within 5 years actually adapted. Common-sense market oriented exceptions are provided for ensuring that customers and industry can both benefit of the resulting balance. Actual rescaling will happen following three different scale models, improving the flexibility of the original legislative proposal. Depending on the outcome of an analysis on saturation of top classes (in terms of percentage) and on the pace of technological progress, two, one or no classes could be left empty at the top. In any case, all labels must be replaced at the date of entry into force of the delegated act and general procedures for re-labelling must be partially tailored after a product-specific analysis.*

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti contenente le informazioni di cui all'allegato I. Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili.

#### *Emendamento*

La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti ***unica a livello dell'Unione***, contenente le informazioni di cui all'allegato I. ***Tale banca dati comprende sezioni pubbliche e sezioni riservate, a seconda del tipo di informazioni.***

***È strutturata in modo da contenere almeno una sezione per i prodotti specifici, nella quale le informazioni sono organizzate in campi assegnati a ciascun modello di prodotto, e una sezione generale, in cui le informazioni possono essere raccolte seguendo diversi criteri. L'interfaccia con il pubblico segue il medesimo principio strutturale, organizzando le informazioni sui prodotti specifici in singole sezioni facilmente individuabili.***

Le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato I sono liberamente accessibili ***attraverso la banca dati, sotto forma di dati aperti leggibili mediante dispositivi informatici.***

Or. en

#### *Motivazione*

*The amendment proposes an efficient, future-friendly enhancement of the original legislative proposal. It establishes some essential operational principles for the database, intended to deliver the maximum information potential for the citizen and the whole system, while building-in the guarantees needed for treating reserved information characterised by its high commercial and technological value. As always, the guiding principle for drafting the text is the firm belief that only a balanced tool delivering demonstrable value to all stakeholders deserves to be designed and implemented.*

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione consulta i soggetti interessati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, in relazione a quanto segue:***

***a) la modalità di includere nella banca dati tutti i flussi di lavoro per la gestione delle informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento;***

***b) l'opportunità di inserire nella banca dati informazioni aggiuntive riguardanti prassi efficienti di utilizzo, manutenzione preventiva e riparativa, miglioramento e riciclo di un intero gruppo di prodotti o un modello di prodotto specifico;***

***c) ove ciò sia possibile, l'opportunità di coordinare o combinare la banca dati con altre banche dati analoghe create per la gestione delle informazioni nell'ambito di elementi del diritto dell'Unione strettamente correlati.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è fondamentale per aprire al futuro il pieno potenziale della banca dati istituita dalla proposta legislativa originaria. In linea con uno dei pilastri concettuali della direttiva 2020/30/UE, ereditato dalla proposta legislativa, il meccanismo di consultazione a 360 gradi è considerato essenziale per trarre massimo beneficio dalle molteplici opportunità offerte dalla banca dati e dare spazio alla concorrenza creativa fornendo all'industria un nuovo slancio verso la leadership mondiale.*

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Se la Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati conformemente al comma 1 bis, decide di ampliare la banca dati sulla base dei principi stabiliti al secondo comma, i fornitori procurano le informazioni corrispondenti su base volontaria. Le informazioni sono liberamente accessibili attraverso la banca dati, sotto forma di dati aperti leggibili mediante dispositivi informatici.***

Or. en

*Motivazione*

*Il complemento logico della procedura di consultazione di cui all'emendamento precedente consiste nell'utilizzare i risultati ottenuti per mettere in atto un meccanismo di partecipazione volontario per l'inserimento di informazioni aggiuntive e non standard. In virtù di tale meccanismo, le azioni future si baseranno sui principi di un'effettiva libertà individuale garantita da istituzioni fidate e di una concorrenza creativa intesa a offrire la massima resa ai cittadini e all'intera società, ricercando un sistema che mira non all'efficienza energetica, ma a una trasformazione culturale.*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione stabilisce i criteri e le procedure per la gestione della banca dati basandosi sulle norme internazionali comunemente applicate e attribuendo responsabilità ben definite. Tali criteri comprendono almeno procedure per la creazione e l'aggiornamento dei dati registrati, la consultazione manuale, l'estrazione automatica dei dati basata su un'applicazione e l'archiviazione storica dei dati relativi a modelli di prodotto ritirati dal mercato.***

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento propone alcuni semplici principi di buon senso per creare una banca dati dei prodotti efficiente attenendosi ai limiti accettati per un minimo costo per le istituzioni e una massima resa per tutti i soggetti interessati.*

### Emendamento 116

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – comma 1 quinquies (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Le informazioni pubbliche contenute nella banca dati sono disponibili gratuitamente a scopo di consultazione individuale, ricerca, istruzione e attività di protezione dei consumatori condotte da enti pubblici o privati. Qualora siano applicazioni commerciali che accedono alle informazioni o ne fanno altro uso, la Commissione consulta i soggetti interessati in merito alla possibilità di imporre tariffe di accesso, purché tali tariffe:***

***(a) siano imposte a promotori od operatori commerciali e non direttamente agli individui che utilizzano le applicazioni;***

***(b) siano moderate, intese solamente a contribuire alla copertura dei costi di attuazione e gestione della banca dati, ivi inclusa la larghezza di banda necessaria.***

Or. en

## Motivazione

*If European entrepreneurs, as it is the sincere hope of the amended legislative proposal, will profit from the unprecedented opportunity created by the database, and accordingly they will create new business models and applications which will extract remarkable value from the information, then it seems simply fair to ask them to return to the society a modest share of the value created. We should take into account that the key element for aggregating data – and it's from the aggregation of quality data that value can be created– is the Commission-managed database, that will have been funded by a public initiative. In parallel, guarantees of free and fair use must be upheld for all non-profit players.*

## **Emendamento 117**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato orientato alla procedura conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 bis, che contempra tutte le necessità operative derivanti dalla creazione, dall'attuazione e dalla manutenzione della banca dati, con l'approfondimento e i dettagli dovuti.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza, in modo leggermente più formale, il concetto già contenuto nella proposta legislativa originaria (ultimo comma dell'articolo 12 originario), integrandolo con l'idea di ammodernare il sistema degli atti delegati per incrementare il potenziale di tale struttura (si veda l'articolo 12 modificato).*

## **Emendamento 118**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Fino a quando non siano stabiliti i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo e i riferimenti alle norme armonizzate di cui al primo comma, la Commissione può autorizzare metodi di misurazione e di calcolo provvisori.***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento reso necessario dalle limitazioni del sistema AT4AM. Si veda il primo comma dell'articolo 9 originario, al quale il testo si allinea sostanzialmente. Consentire alla Commissione di lavorare su metodi di misurazione e calcolo provvisori risulta particolarmente importante se si tiene conto del lungo procedimento necessario per sviluppare nuove norme armonizzate. Tale possibilità, inoltre, seguirebbe una prassi corrente*

della Commissione e consentirebbe ai fornitori di includere nuovi progressi tecnologici nelle loro produzioni.

## **Emendamento 119**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Se le norme armonizzate sono applicate efficacemente per la valutazione di conformità di un modello di prodotto, quest'ultimo è considerato conforme ai requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato pertinente.***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento "virtuale" (ossia reso necessario dalle limitazioni del sistema AT4AM). Si veda il secondo comma dell'articolo 9 originario, al quale il testo si allinea sostanzialmente (cfr. em. 126). Come da prassi corrente nel nostro sistema giuridico, la dimostrazione del rispetto delle norme armonizzate si traduce automaticamente nella presunzione di conformità ai requisiti di misurazione e calcolo che fanno riferimento alle stesse norme armonizzate.*

## **Emendamento 120**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. La Commissione garantisce che nelle richieste di normazione trasmesse agli organismi di normalizzazione siano state esaminate attentamente tutte le modalità operative, i cicli, le funzionalità, i programmi e le variabili che incidono sulla prestazione dei modelli di prodotto che appartengono al gruppo di prodotti in questione o che si prevede saranno sviluppati al suo interno. Nella misura del possibile, le norme armonizzate riflettono l'uso previsto di tali prodotti e le circostanze specifiche sono rispecchiate e incluse nel sistema delle prove mediante***

***campioni rappresentativi.***

Or. en

*Motivazione*

*Improvement proposal. Too often there have been huge discrepancies between values obtained when testing products and real-world values, and they have regularly brought havoc on the trust of citizens in the conformity assessment system. A part of this problem stems from the criteria for definition of the corresponding standards, and accordingly the amendment tries to deal with it here; it is therefore important to include a provision that would ensure that the intended use is considered and incorporated into test conditions through representative patterns codified by the standards themselves.*

### **Emendamento 121**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – comma 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. Nello sviluppo delle norme armonizzate è garantita la partecipazione dei soggetti interessati conformemente all'articolo 10, primo comma, e ai requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1025/2012.***

Or. en

*Motivazione*

*Proposta di miglioramento basata su un noto elemento dell'acquis dell'UE. Un processo di consultazione adeguato è il fondamento per l'accettazione di norme di nuova definizione ed è altresì cruciale ai fini della normazione stessa. Dai gruppi di interesse che lavorano concretamente in questo campo e, pertanto, conoscono bene tutti gli aspetti pratici legati ai prodotti specifici emergeranno sicuramente contributi validi.*

### **Emendamento 122**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – comma 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 sexies. Le norme armonizzate elaborate a supporto degli atti delegati che integrano il presente regolamento sono***

***accessibili al pubblico gratuitamente.***

Or. en

*Motivazione*

*Improvement proposal. The reason why standards are subject to payment seems questionable, because it seems in direct conflict with the principle of transparency and with the legitimate right to information of all citizens. It is unthinkable to charge citizens for the knowledge of the law, and the final result of the standardisation mandate, in this context, is creating a harmonised standard which knowledge is essential for the respect of the law. So charging a price for the harmonised standard is tantamount to charging a price for the text of the law. Following this line of reasoning, harmonised standards for the support of the relevant delegated acts should be made available to the public free of charge. The Institutions should study how to ensure that proper financing of standardisation bodies, which the proposal does not intend to question, is maintained without entering in conflict with the basic political principles mentioned.*

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Se durante la valutazione di conformità di un prodotto sono applicate le norme armonizzate, il prodotto è considerato conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e calcolo dell'atto delegato.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento "virtuale" (ossia reso necessario dalle limitazioni del sistema AT4AM). Si veda l'articolo 9, comma 2 bis, della proposta modificata, dove è stato essenzialmente ricollocato il requisito della proposta legislativa originaria (cfr. em. 122).*

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione assicura, nello svolgimento delle sue attività a norma del***

***La Commissione assicura, nell'ambito della discussione di ciascun atto delegato***

presente regolamento *per quanto riguarda ciascun atto delegato*, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. ***A tal fine la Commissione istituisce un forum di consultazione che riunisce tutte le suddette parti. Il forum può essere combinato con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.***

***che integra il presente regolamento e nel caso di qualsiasi esercizio di riscalaggio***, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate a tale gruppo di prodotti come l'industria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori.

Or. en

#### *Motivazione*

*È estremamente importante che per ciascun nuovo atto delegato e nel caso di qualsiasi esercizio di riscalaggio (che determini la modifica di un atto delegato esistente), siano rispettate e pienamente attuate le procedure di consultazione. Tecnicamente, il presente comma della proposta legislativa originaria è semplicemente diviso in due parti per evidenziare meglio la necessità di garantire un'ampia partecipazione (si veda l'em. 129, in cui è ricollocata la parte restante del testo originario).*

#### **Emendamento 125**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove diventi disponibile e sia diffuso alle parti interessate un nuovo progetto di atto delegato che integra il presente regolamento, il Parlamento europeo è informato al riguardo.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Tutti i soggetti interessati seguono il processo di adozione di un atto delegato e la Commissione è in grado di informarli ogniqualvolta sia disponibile un nuovo progetto. Allo stesso tempo, dal momento che il potere della Commissione di adottare atti deriva da un mandato di delega, come specificato all'articolo 13, ne consegue che il Parlamento europeo*

*deve essere parimenti informato al riguardo.*

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione istituisce un forum consultivo che riunisce a tale scopo le parti elencate al comma 1. Il forum può coincidere, integralmente o parzialmente, con il forum di consultazione di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.***

Or. en

*Motivazione*

*Si veda l'emendamento 127. Il testo è stato ricollocato e deriva direttamente dall'articolo 10, comma 1, della proposta legislativa originaria. Il forum consultivo deve coinvolgere tutte le parti interessate, che devono disporre delle condizioni per partecipare al processo in modo agevole e significativo. Tale forum può adottare diverse forme e può talvolta coincidere con il forum creato in virtù della direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile.*

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se opportuno, prima di adottare atti delegati la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con *i* consumatori, per accertare che comprendano correttamente le etichette.

Se opportuno, prima di adottare atti delegati ***che integrano il presente regolamento***, la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette di determinati gruppi di prodotti con ***campioni adeguati di*** consumatori ***dell'UE***, per accertare che comprendano correttamente le etichette.

Or. en

*Motivazione*

*Proposta di miglioramento del testo originario. La disposizione in questione mira a trovare*

*un equilibrio tra le informazioni pertinenti alla prestazione del prodotto e quelle che i consumatori possono effettivamente comprendere ed elaborare nelle loro scelte d'acquisto. Affinché tale esercizio sia condotto in modo adeguato, occorre entrare in contatto con i consumatori attraverso campioni che siano effettivamente rappresentativi, come proposto dall'emendamento.*

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove opportuno, gli Stati membri istituiscono procedure sistematiche per la consultazione dei soggetti interessati a livello nazionale, quali quelli elencati al comma 1, nella preparazione dei propri contributi e delle proprie posizioni in merito agli atti delegati che integrano il presente regolamento.***

Or. en

*Motivazione*

*Improvement proposal. Drafted in a respectful, 'soft' way, the underlying principle of this amendment is not at all soft: it rather stems from a firm belief in the virtues of the consultation system of Article 10(1) of the amended proposal (content-wise, essentially identical to the original legislative proposal). The EU method could bring value to Member States, since not all of them have systematic procedures for consultation and it is useful to consider the possibility to encourage all of them to go in such direction. Consulting stakeholders, even at national level, cannot be taken for granted, and it should be ensured that such a consultation is effectively taking place in the best conditions.*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – comma 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione offre consulenza agli Stati membri per la condivisione delle migliori prassi, nella misura in cui esse sono utili per l'armonizzazione volontaria di tutte le procedure in questione o di una parte di esse.***

*Motivazione*

*Proposta di miglioramento pienamente in linea con l'em. 132. Molto spesso, una migliore diffusione delle informazioni e la condivisione delle prassi esistenti consentono di trovare soluzioni semplici ma perfettamente praticabili. Nell'ambito dell'organizzazione delle attività di consultazione, la Commissione può agevolare il processo offrendo consigli su come impostarle in modo adeguato. L'armonizzazione volontaria può essere un forte meccanismo di unificazione; non è raro che l'armonizzazione che ne risulta sia addirittura più solida di quando la si persegue in modo più impositivo.*

**Emendamento 130****Proposta di regolamento  
Articolo 11 – comma 1***Testo della Commissione*

***La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi di revisione e riscalaggio delle etichette dei prodotti o dei gruppi di prodotti. Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.***

*Emendamento*

***Le attività finalizzate all'effettiva attuazione del presente regolamento attraverso lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema degli atti delegati che lo integrano sono adeguatamente progettate e dotate di risorse mediante un piano di lavoro.***

*Motivazione*

*The amendment, once again, gives a first-sight impression of proposing a radical substitution of the original text. Instead, in reality the original contents, although displaced to new locations and given a new structure, are actually enhanced, in full support of the original intention of the legislative proposal. This amendment proposes an introductory common-sense paragraph, following which the original contents will be deployed together with improvement suggestions. It must be made clear that the only way to perform the activities to implement this Regulation is through delegated acts and that these activities should be planned within a comprehensive working plan. It is a new provision that comes from well-*

*established practices under the Ecodesign Directive 2009/125.*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 10, stabilisce un piano di lavoro triennale che è reso pubblico mediante la banca dati dei prodotti istituita in virtù dell'articolo 8.***

Or. en

*Motivazione*

*Si veda l'em. 133. Come anticipato, l'emendamento non intende modificare elementi fondamentali, ma propone soltanto di chiarire che il piano di lavoro deve coprire un elenco di attività su un orizzonte temporale di 3 anni. Si ritiene che tale orizzonte temporale sia necessario in quanto molti dei progetti affrontati avranno durata superiore a un anno. Altrove nel testo si specifica, tuttavia, che il piano di lavoro triennale necessita di aggiornamenti annuali. Inoltre, il piano deve essere reso pubblico mediante la banca dati dei prodotti.*

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il piano di lavoro di cui al comma 1 bis è organizzato in tre sezioni principali, che definiscono i tre elenchi indicativi seguenti:***

***a) i gruppi di prodotti ritenuti prioritari per l'adozione di atti delegati relativi ai singoli prodotti, destinati all'introduzione delle etichette di efficienza energetica conformemente all'articolo 7 quater, paragrafo 5;***

***b) i gruppi di prodotti ritenuti prioritari per il riscaldamento delle etichette, mediante***

*modifica degli atti delegati pertinenti, conformemente all'articolo 7 quater, paragrafo 6;*

*c) le priorità per l'adozione di atti delegati procedurali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis.*

*La Commissione ha il compito di assicurare la coerenza globale e la compatibilità reciproca delle tre sezioni, nonché di dotare il piano delle risorse adeguate.*

Or. en

#### *Motivazione*

*See am. 133. As announced, this amendment is not changing fundamental elements, rather expanding the requirement of the original text, and joining to it other closely related requirements which derive from the general conception of the amended legislative proposal. The three main sections proposed for the working plan cover quite straightforwardly the main development possibilities that can arise from a well-established practice of studying the market evolution, and putting it in relationship with technological evolution. The list of categories that must be present in the working plan derives from Article 7c and 12. In any case, the Commission must ensure coherence among these three sections, always through consultation with the stakeholders, since it is the only actor with a full perspective on the overall Regulation-governed system.*

#### **Emendamento 133**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 11 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. Il piano di lavoro può essere modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. È aggiornato ogni anno e la Commissione riferisce sul suo stato di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Or. en

#### *Motivazione*

*See am. 133. As announced, this amendment is not changing fundamental elements. The*

*Commission shall be responsible for reviewing the delegated acts; accordingly, it must have the possibility to amend the working plans updating them, coherently with the most recent consultations and other findings. In any case, there must be a yearly update of the working plans to ensure adaptability. Plus a report on the state of advancement to Parliament and Council, as a common-sense feedback loop to the empowerment mandate for developing these very same delegated acts which happen to be the bread-and-butter of the working plan itself.*

#### **Emendamento 134**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 11 – comma 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/125/CE.***

Or. en

*Motivazione*

*Spostamento di testo dalla parte iniziale (si veda l'em. 133). Sebbene il testo dell'emendamento possa sembrare nuovo, si tratta in realtà soltanto di uno spostamento del testo originario e risulta quindi pienamente in linea con i contenuti della proposta legislativa originaria.*

#### **Emendamento 135**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti relativi alle etichette per determinati gruppi di prodotti connessi all'energia ("**determinati gruppi di prodotti**"), conformemente all'articolo 13.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i requisiti relativi alle etichette per determinati gruppi di prodotti connessi all'energia conformemente all'articolo 13.

Or. en

*Motivazione*

*La piccola modifica proposta è consentita dal valore terminologico già ben consolidato*

*dell'espressione "gruppo di prodotti", il che si deve, tra gli altri motivi, alla definizione dell'espressione proposta all'articolo 2, punto 11 bis, della proposta legislativa modificata.*

### **Emendamento 136**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli atti delegati specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:

##### *Emendamento*

2. Gli atti delegati **relativi ai singoli prodotti** specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:

Or. en

##### *Motivazione*

*La terminologia proposta si basa su una proposta di miglioramento intesa a rafforzare il sistema degli atti delegati, aggiungendo agli attuali atti delegati "verticali", orientati ai prodotti, una serie limitata di atti procedurali "trasversali". Si ritiene vi siano prove sufficienti a dimostrare che l'attuale sistema di atti delegati tende già a un tale approccio; esso è pertanto pienamente sostenuto dalla proposta legislativa modificata.*

### **Emendamento 137**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) **i gruppi** di prodotti con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei **pertinenti** livelli di prestazione;

##### *Emendamento*

b) **nell'ambito di un gruppo di prodotti, i modelli** di prodotti con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei **rispettivi** livelli di prestazione **pertinenti, tenendo conto dei valori di riferimento esistenti e delle migliori tecniche disponibili;**

Or. en

##### *Motivazione*

*Proposta di miglioramento che conserva e migliora il senso essenziale del testo originario, sottolineando la necessità di proiettare al futuro decisioni fondamentali, come quella di includere un nuovo gruppo di prodotti nel quadro concettuale del regolamento.*

## Emendamento 138

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) non **vi sono** significative ripercussioni negative **per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti.**

*Emendamento*

c) **l'introduzione dell'etichettatura energetica non ha** significative ripercussioni negative **sulla funzionalità dei prodotti dal punto di vista dell'utente;**

Or. en

*Motivazione*

*Il requisito originario è ampliato in modo analitico con una struttura leggermente più esplicita, al fine di renderlo più comprensibile e meglio applicabile. Si vedano gli emendamenti 142 e 143, dal momento che tale approccio è applicato mediante diversi singoli emendamenti.*

## Emendamento 139

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c bis) nell'ambito della valutazione dell'impatto dell'etichettatura energetica sull'accessibilità economica dei prodotti**

**i) non vi sono ripercussioni negative rilevanti; oppure**

**ii) le possibili ripercussioni negative sono attenuate o compensate grazie a risparmi nel funzionamento durante la vita utile del prodotto connesso all'energia o mediante incentivi adeguati che non creino distorsioni nel mercato;**

Or. en

*Motivazione*

*Il requisito originario è ampliato in modo analitico con una struttura leggermente più esplicita, al fine di renderlo più comprensibile e meglio applicabile. Si vedano gli emendamenti 141 e 143.*

## Emendamento 140

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c ter) l'etichettatura energetica non ha ripercussioni negative rilevanti sul costo del ciclo di vita dei prodotti.***

Or. en

*Motivazione*

*Il requisito originario è ampliato in modo analitico con una struttura leggermente più esplicita, al fine di renderlo più comprensibile e meglio applicabile. Si vedano gli emendamenti 141 e 142.*

## Emendamento 141

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli atti delegati relativi **a determinati gruppi di** prodotti precisano in particolare:

Gli atti delegati relativi **ai singoli** prodotti precisano in particolare:

Or. en

*Motivazione*

*Come proposto nell'ambito dell'articolo 7 della proposta legislativa modificata e di altri articoli associati (si vedano gli articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater), questa formalizzazione mira esclusivamente a rendere omaggio all'attuazione pratica ed effettiva della direttiva 2010/30/UE antecedente alla presente proposta di regolamento, a riconoscere gli atti delegati che lo integrano e a esplicitare la struttura dei documenti già efficacemente sperimentata nell'elaborazione degli stessi.*

## Emendamento 142

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) i determinati gruppi di prodotti che

a) i determinati gruppi di prodotti che

rientrano nella definizione di "prodotto connesso all'energia" di cui all'articolo 2, punto 11), e che sono oggetto dell'atto;

rientrano nella definizione di "prodotto connesso all'energia" di cui all'articolo 2, punto 11), e che sono oggetto dell'atto, **sia direttamente sia attraverso eccezioni chiaramente definite, ove necessario;**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'integrazione si limita a documentare la prassi effettiva, come rispecchiato dalla maggioranza degli atti delegati già adottati a integrazione della direttiva 2010/30/UE.*

### **Emendamento 143**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

**b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed è comunque chiara e leggibile;**

##### *Emendamento*

**b) per quanto concerne l'etichetta di efficienza energetica di cui all'articolo 7:**

**i) il layout, la grafica e il contenuto standard dell'etichetta, adeguati ai requisiti del gruppo di prodotti specifico;**

**ii) i posti in cui esporla sui prodotti specifici, ad esempio apposta sul prodotto, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico, presentata online, ecc.;**

**iii) se opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti specifici;**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento segue lo stesso percorso analitico e la strategia descrittiva che ne consegue, con l'aggiunta di minime misure di adattamento al nuovo contesto digitale.*

## **Emendamento 144**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

*c) se opportuno, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative ai prodotti connessi all'energia; nel qual caso, l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto;*

##### *Emendamento*

*c) per quanto concerne i documenti specifici dell'atto delegato di cui all'articolo 7 bis, la modalità in cui il loro contenuto è adattato ai requisiti del gruppo di prodotti specifico;*

Or. en

##### *Motivazione*

*Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione applicata a tutto l'articolo 12 della proposta legislativa originaria. Il contenuto dell'articolo è in gran parte rispettato, ed è stato soltanto ricollocato seguendo una struttura diversa, che esprime l'intenzione concettuale del nuovo articolo 12.*

## **Emendamento 145**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

*d) i posti in cui esporre l'etichetta, ad esempio apposta sul prodotto, stampigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online;*

##### *Emendamento*

*d) se e come le classi di efficienza energetica o altri parametri, che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso, debbano essere indicate sui contatori intelligenti o sulla visualizzazione interattiva del prodotto;*

Or. en

##### *Motivazione*

*Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. Come specificato precedentemente, la maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocato secondo una struttura diversa. È opportuno che il lettore esamini l'insieme degli emendamenti riguardanti l'articolo 12, al fine di cogliere l'intento di modifica globale che va oltre le limitazioni pratiche imposte dal sistema AT4AM.*

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

**(e) se opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;**

##### *Emendamento*

**(e) per quanto riguarda i metodi di misurazione e di calcolo:**

**(i) le tolleranze specifiche da applicare alle caratteristiche da misurare sul prodotto;**

**(ii) i metodi di misurazione e calcolo specifici, incluse tabelle e formule, da utilizzare per stabilire quali informazioni includere nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto;**

**(iii) l'indice di efficienza energetica specifico, o un parametro equivalente, e i gradi specifici da A a G definiti per attribuire le corrispondenti classi energetiche, correlate in modo documentabile ad un risparmio considerevole di costi e di energia dal punto di vista del cliente;**

**(iv) i criteri di calcolo specifici utilizzati per applicare al gruppo di prodotti il principio secondo cui i modelli di prodotti con maggiore capacità quali quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera c), richiedono un livello più elevato di efficienza energetica al fine di qualificarsi per una determinata classe energetica;**

**(v) se opportuno, il modo in cui riflettere nei metodi di calcolo specifici qualsiasi variazione geografica rilevante;**

Or. en

##### *Motivazione*

*Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. Ancora una volta, la maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata in una struttura diversa.*

## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

**(f) le modalità di fornitura dell'etichetta e delle informazioni tecniche nella vendita a distanza;**

##### *Emendamento*

**(f) per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità:**

**(i) le norme per l'applicazione specifica al gruppo di prodotti del quadro generale di valutazione della conformità;**

**(ii) le tolleranze specifiche di verifica da applicare alle caratteristiche del prodotto per la verifica della conformità;**

Or. en

##### *Motivazione*

*Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La sua applicazione prosegue sulla stessa linea: la maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata in una struttura diversa.*

## **Emendamento 148**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g**

##### *Testo della Commissione*

**(g) il contenuto e, se opportuno, il formato e altri dettagli riguardanti la documentazione tecnica e la scheda informativa del prodotto;**

##### *Emendamento*

**(g) una valutazione dell'evoluzione tecnologica passata del gruppo specifico e dei criteri da tenere in considerazione per la sua valutazione futura, nel quadro della procedura di riscalaggio di cui all'articolo 7 quater;**

Or. en

##### *Motivazione*

*Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. Come già detto e ribadito, la maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata in una struttura diversa. Occorre notare che l'articolo 12, lettera g), della proposta legislativa modificata stabilisce una connessione con un criterio essenziale*

*utilizzato all'articolo 7 quater per l'attivazione della procedura di riscalaggio, ossia l'evoluzione tecnologica effettiva del gruppo di prodotti, che può andare da piuttosto stabile ad altamente dinamica.*

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

**(h) che nel verificare la conformità ai requisiti si applicano solo le tolleranze indicate nell'atto delegato o negli atti delegati;**

*Emendamento*

**(h) la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato.**

Or. en

*Motivazione*

*Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. Ancora una volta, la maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata in una struttura diversa.*

#### **Emendamento 150**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

**(i) gli obblighi dei fornitori e dei distributori in relazione alla banca dati dei prodotti;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Un altro caso di soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 12, paragrafo 3 bis, lettera a), della proposta modificata, em. 164). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata in una struttura diversa.*

## Emendamento 151

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(j) l'indicazione specifica della classe di efficienza energetica da inserire nei messaggi pubblicitari e nel materiale tecnico-promozionale, compreso l'obbligo che sia in forma leggibile e visibile;***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 7 ter della proposta modificata). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

## Emendamento 152

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera k

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(k) le procedure di valutazione della conformità e i metodi di misurazione e calcolo per determinare le informazioni contenute nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto;***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si vedano gli articoli 7 e 7 bis della proposta modificata). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione, costante in tutto il nuovo articolo 12. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è mantenuta e ricollocata secondo una struttura diversa.*

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera l**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per conseguire una data classe di efficienza energetica;***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), punto iv), della proposta modificata, em. 164). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera m**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta per consentire ai clienti di accedere per via elettronica a informazioni più dettagliate sulla prestazione del prodotto contenuta nella scheda informativa del prodotto;***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 7 bis della proposta modificata). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

## **Emendamento 155**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera n**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(n) se e come le classi di efficienza energetica, che descrivono il consumo di energia del prodotto durante l'uso, debbano essere indicate sui contatori intelligenti o sulla visualizzazione interattiva del prodotto;***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d), della proposta modificata, em. 164). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

## **Emendamento 156**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera o**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(o) la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 12, paragrafo 3, lettera h), della proposta modificata, em. 164). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione.*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In merito al contenuto dell'etichetta di cui al primo comma, lettera b), i gradi da A a G della classificazione corrispondono ad un risparmio considerevole di costi e di energia dal punto di vista del cliente.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 12, paragrafo 3, lettera e), punto iii), della proposta modificata, em. 164). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

#### **Emendamento 158**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il formato dei riferimenti di cui al primo comma, lettera m), può assumere la forma di un sito web, un codice di risposta rapida (QR), un link sulle etichette online o altro mezzo opportuno orientato al consumatore.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della proposta modificata). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

#### **Emendamento 159**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'introduzione di un'etichetta su un prodotto che rientra in un atto delegato non ha conseguenze negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista dell'utente.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Soppressione "virtuale", in cui il testo originario è semplicemente ricollocato in un'altra sezione (si veda l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della proposta modificata, em. 164). Si vedano i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

### **Emendamento 160**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda i dettagli operativi della banca dati dei prodotti, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori a norma dell'articolo 13.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento, ancora una volta una soppressione "virtuale", chiude una breve serie di emendamenti iniziata all'em. 145, che segue gli stessi criteri, ossia la semplice ricollocazione del testo originario in una diversa posizione (si veda l'articolo 12, paragrafo 3 bis, della proposta modificata, em. 164). Il concetto di questa seconda classe di atti delegati è stato rafforzato in modo significativo nella proposta legislativa modificata. Si vedano anche i commenti precedenti per quanto riguarda la strategia di riorganizzazione. La maggior parte del materiale della proposta legislativa originaria è ricollocata secondo una struttura diversa.*

## Emendamento 161

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati concernenti elementi procedurali comuni a tutti i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 13, inclusi gli atti delegati nel piano di lavoro stabilito a norma dell'articolo 11. Possibili esempi di tali elementi procedurali includono, tra le altre cose:***

***(a) dettagli operativi della banca dati dei prodotti di cui all'articolo 8, compresi gli obblighi dei fornitori e dei distributori;***

***(b) caratteristiche relative all'etichetta di efficienza energetica di cui all'articolo 7, incluso il layout, i contenuti standard, le dimensioni e altri elementi;***

***(c) requisiti da rispettare nel caso di vendita a distanza;***

***(d) caratteristiche di connettività e interazione con il cliente atte a stabilire uno status di "apparecchio intelligente";***

***(e) follow-up e rendicontazione permanenti sull'evoluzione del mercato e della tecnologia, al fine di guidare le decisioni nel quadro della procedura di riscalaggio di cui all'articolo 7 quater, e per la preparazione del piano di lavoro previsto all'articolo 11.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli elementi presenti nell'emendamento sono ripresi da diversi punti della proposta legislativa originaria e sono stati mantenuti praticamente immutati dal punto di vista del contenuto. Come spiegato sopra, il concetto di questa seconda classe di atti delegati è stato rafforzato in modo significativo nella proposta legislativa modificata, soprattutto mediante il suo riconoscimento esplicito.*

## **Emendamento 162**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. Quando gli atti delegati procedurali sono adottati dalla Commissione:**

**(a) includono gli emendamenti necessari delle sezioni corrispondenti di atti delegati già esistenti di prodotti specifici;**

**(b) in alternativa al punto a), per gli atti delegati di prodotti specifici già inclusi nel piano di lavoro di riscalaggio previsto all'articolo 11, la Commissione può decidere di rinviare la modifica degli atti delegati di prodotti specifici fino alla revisione dei risultati degli esercizi di riscalaggio;**

**(c) la Commissione garantisce che i futuri atti di prodotti specifici facciano riferimento all'atto delegato procedurale nelle sezioni rilevanti, adeguandosi per quanto possibile ai suoi requisiti e riducendo al minimo indispensabile la personalizzazione specifica per prodotto.**

Or. en

*Motivazione*

*Gli elementi presenti nell'emendamento sono ripresi da diversi punti della proposta legislativa originaria e sono stati mantenuti praticamente immutati dal punto di vista del contenuto. Il concetto di questa seconda classe di atti delegati è stato rafforzato in modo significativo nella proposta legislativa modificata.*

## **Emendamento 163**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater. La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati che completano il presente**

*regolamento, integrati dagli atti delegati che sviluppano la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, nonché da tutti gli standard armonizzati che sviluppano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo. Detto inventario è in permanenza accessibile al pubblico.*

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento inteso a migliorare il testo che definisce il dovere della Commissione di fornire una panoramica coordinata di tutta la materia disciplinata dal regolamento.*

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 è conferita alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente regolamento.

*Emendamento*

2. La delega di potere di cui agli articoli 7 e 12 è conferita alla Commissione per un periodo di **sei anni** a decorrere dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente regolamento. **Può essere rinnovata per otto anni al massimo in seguito alla valutazione di cui all'articolo 14.**

Or. en

*Motivazione*

*Gli elementi presenti nell'emendamento sono intesi a fornire un controllo aggiuntivo sul processo di delega, stabilendo dei limiti temporali a tale processo. Il nostro semplice punto di vista è che, se il metodo della delega funziona realmente, è chiaro che sarà rinnovato.*

**Emendamento 165**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

**Entro otto** anni dall'entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione **del presente regolamento** e trasmette una

*Emendamento*

**Entro ... [sei** anni dall'entrata in vigore **del presente regolamento]**, la Commissione **ne** valuta l'applicazione e trasmette una

relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.***

relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta l'efficacia del presente regolamento nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese.

Or. en

#### *Motivazione*

*Come per l'emendamento precedente, il punto focale di tale emendamento è il tentativo di porre maggiore enfasi sul controllo, stabilire limiti temporali, in questo caso leggermente più brevi rispetto alla proposta originaria, per l'esercizio di valutazione. Secondo il nostro punto di vista, quanto prima si saprà se è effettivamente necessario adeguare il regolamento, tanto più facile e più efficace sarà l'intervento di adattamento. Sei anni sembrano un periodo molto ragionevole per raccogliere gli elementi necessari ad una valutazione adeguata e attenta.*

#### **Emendamento 166**

##### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***L'esercizio di valutazione eseguito ai sensi del paragrafo 1 farà un uso esplicito delle relazioni annuali di follow-up concernenti l'applicazione e la vigilanza del mercato, previste all'articolo 5, paragrafo 6.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Maggiore coesione interna del testo grazie ai riferimenti adeguati.*

#### **Emendamento 167**

##### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***Tuttavia*** l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere ***dal 1° gennaio 2019.***

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere ***dalla data stabilita nell'atto delegato pertinente concernente***

*la banca dati dei prodotti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, indicativamente entro il 1° luglio 2018.*

Or. en

*Motivazione*

*The database should be developed within a year, as Article 7c(2a)(b) most clearly establishes, but the additional activation of registration capabilities will likely take at least six months, so we think it is realistic, in order not to paint ourselves into a non-compliance corner, to give six extra months of margin for implementation. Please bear in mind that the database is absolutely key for the successful implementation of this regulation, for real value creation, so singling out Article 3(1)(d) in this Article, as the original legislative proposal does, is highly strategic and deserves most careful attention from the legislator.*

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – parte 1 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Informazioni liberamente accessibili:

1. Informazioni **obbligatorie** liberamente accessibili:

Or. en

*Motivazione*

*In linea con i principi di pubblicità e trasparenza.*

**Emendamento 169**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – parte 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(r) etichetta in formato elettronico;

(c) etichetta in formato elettronico, **contenente sia informazioni suddivise in singoli campi consultabili uno per uno, sia come etichetta unica stampabile e consultabile, generata automaticamente attraverso l'aggregazione delle informazioni analitiche su un formato standard prestabilito;**

*Motivazione*

*Scomposizione analitica, che unisce un riesame delle esperienze accumulate con una stima ragionevole dei requisiti informatici per tale banca dati. Ciò si applica alla seguente breve serie di emendamenti (fino all'em. 176).*

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – parte 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;

*Emendamento*

(d) **la** classe o classi **di efficienza energetica** e altri parametri che figurano sull'etichetta;

*Motivazione*

*Scomposizione analitica, che unisce un riesame delle esperienze accumulate con una stima ragionevole dei requisiti informatici per tale banca dati.*

**Emendamento 171**

**Proposta di regolamento  
Allegato I – parte 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) scheda informativa del prodotto in formato elettronico.

*Emendamento*

(e) scheda informativa del prodotto in formato elettronico, **contenente sia informazioni suddivise in singoli campi consultabili uno per uno, sia come scheda informativa del prodotto unica stampabile e consultabile, generata automaticamente attraverso l'aggregazione delle informazioni analitiche in un formato prestabilito;**

*Motivazione*

*Scomposizione analitica, che unisce un riesame delle esperienze accumulate con una stima*

*ragionevole dei requisiti informatici per tale banca dati.*

## **Emendamento 172**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I – parte 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) le seguenti sezioni della documentazione tecnica di cui all'articolo 7 bis, in particolare:*

*- nome, identificazione giuridica e indirizzo del fornitore;*

*- risultati finali delle analisi di caratterizzazione;*

*- un riferimento dettagliato alle norme armonizzate e alle procedure utilizzate per le misurazioni e le sperimentazioni, attraverso la riproduzione delle parti pertinenti o tramite collegamenti diretti;*

*- una spiegazione esplicita passo per passo sul modo in cui gli indici di efficienza energetica e gli altri indici di efficienza o di rendimento figuranti nell'etichetta sono stati calcolati a seguito delle prescrizioni stabilite nel pertinente atto delegato, in funzione delle caratteristiche e della tipologia del modello di prodotto.*

Or. en

*Motivazione*

*Scomposizione analitica, che unisce un riesame delle esperienze accumulate con la raccolta di altri elementi identificati lungo il testo della proposta modificata.*

## **Emendamento 173**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I – parte 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le informazioni di cui alla presente sezione sono conservate nella banca dati in un formato che garantisca che dette informazioni possano essere facilmente cercate, catalogate e scaricate.***

Or. en

*Motivazione*

*In linea con i principi di pubblicità e trasparenza.*

#### **Emendamento 174**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato I – parte 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Appartengono altresì alla presente sezione le informazioni generate nel corso della gestione della procedura generale:***

***(e ter) evoluzione dei mercati nazionali e del mercato dell'Unione (numero di modelli di prodotti disponibili sul mercato per ciascuna classe energetica), calcolata sia contando separatamente ogni modello equivalente sia contando ogni gruppo di modelli equivalenti come modello singolo;***

***(e quater) contatto diretto con le autorità nazionali di vigilanza dell'UE;***

***(e quinquies) misure definitive adottate nel quadro della vigilanza del mercato;***

***(e sexies) piano di lavoro della Commissione verso lo sviluppo e il riscalaggio degli atti delegati, corredata della logica adottata per la sua preparazione;***

***(e septies) verbali del forum consultivo;***

*(e octies) inventario degli atti delegati.*

Or. en

*Motivazione*

*In linea con i principi di pubblicità e trasparenza.*

## **Emendamento 175**

### **Proposta di regolamento Allegato I – parte 1 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***1 bis. Informazioni volontarie liberamente accessibili***

***Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, le  
seguenti informazioni possono essere  
fornite su base volontaria:***

***(a) materiale audiovisivo e scritto per le  
campagne di istruzione e informazione a  
livello nazionale e di UE, destinate al  
pubblico o ai professionisti nel settore  
della distribuzione, della protezione dei  
consumatori e della vigilanza del  
mercato;***

***(b) informazioni relative all'evoluzione  
tecnica del mercato;***

***(c) analisi fornite da associazioni dei  
consumatori ufficialmente registrate;***

***(d) qualsiasi ulteriore informazione  
stabilita ai sensi dell'articolo 8, paragrafi  
2 e 3.***

***Ove sia possibile, le informazioni di cui  
alla presente sezione sono conservate  
nella banca dati in un formato che  
garantisca che dette informazioni  
possano essere facilmente cercate,  
catalogate e scaricate.***

Or. en

*Motivazione*

*Scomposizione analitica, che unisce un riesame delle esperienze accumulate con la raccolta di altri elementi identificati lungo il testo della proposta modificata. L'emendamento chiude la breve serie iniziata all'em. 172.*

**Emendamento 176**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte 2 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato;

*Emendamento*

(a) **sezioni della** documentazione tecnica specificata nel relativo atto delegato **come riservata**;

Or. en

*Motivazione*

*I criteri per garantire un ambito limitato sono definiti in una sezione separata.*

**Emendamento 177**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte 2 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del **relativo** atto delegato;

*Emendamento*

(b) risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova che permettano di valutare la conformità con tutte le prescrizioni del **pertinente** atto delegato;

Or. en

*Motivazione*

*Adeguamento terminologico minore.*

**Emendamento 178**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte 2 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) nome e indirizzo del fornitore;**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Tale contenuto è stato spostato altrove; si veda l'allegato I, paragrafo 1 bis, lettera t bis).*

### **Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d bis) misure provvisorie adottate nel quadro della vigilanza del mercato;**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento si ricollega (1) alle attività di vigilanza del mercato di cui all'articolo 5 (sia della proposta legislativa originaria sia di quella modificata), (2) alla discussione procedurale sul metodo di riscalaggio, sviluppato nel quadro della proposta legislativa modificata (specie all'articolo 7 quater).*

### **Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**

**Allegato I – parte 2 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d ter) qualsiasi dato ulteriore che aiuti la Commissione ad adottare la decisione sul riscalaggio, inclusa la decisione concernente l'opzione di scala da proporre.**

Or. en

*Motivazione*

*I criteri per garantire un ambito limitato sono definiti in una sezione separata. Questo*

*emendamento e il successivo hanno lo stesso scopo.*

## **Emendamento 181**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I – parte 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove sia possibile, le informazioni di cui alla presente sezione sono conservate nella banca dati in un formato che garantisca che dette informazioni possano essere facilmente cercate, catalogate e scaricate.***

Or. en

*Motivazione*

*I criteri per garantire un ambito limitato sono definiti in una sezione separata. Questo emendamento e il successivo hanno lo stesso scopo.*